Città di Castellammare di Stabia

Settore IX
Ambiente Territorio e Risorse

Tavolo Tecnico sorgenti Termali

DOCUMENTO DI SINTESI

Il DIRIGENTE
Arch. Lea Quintavalle

1. Premessa

La problematica relativa alla tutela delle sorgenti termali riveste per il Comune di Castellammare di Stabia un carattere prioritario, per le implicazioni di varia natura ad essa connessa, tra cui lo sfruttamento della risorsa termale a fini terapeutici, turistico ed occupazionale. L'attività che ruota intorno alle Terme di Stabia rappresenta occasione irrinunciabile per lo sviluppo socio – economico della città, che non può prescindere dal tema prioritario della salvaguardia della risorsa termale, quale presupposto di base intorno al quale sviluppare qualunque ipotesi futura di gestione.

La fortuna di possedere sul proprio territorio una ricchezza inestimabile non è stata di per sé sufficiente a determinare nel corso degli anni una attenta e oculata politica, atta a preservare questa risorsa: in particolare lo sviluppo edilizio incontrollato, realizzatosi abusivamente, nella zona collinare e non, ha fortemente compromesso l'esistenza stessa delle sorgenti, il cui bacino imbrifero abbraccia un territorio molto più vasto di quello strettamente comunale, evidenziando in tal senso che qualunque ipotesi di salvaguardia non può risolversi in ambito comunale, in quanto la sopravvivenza stessa delle sorgenti attiene alle criticità riscontrabili nell'intera area.

In tal senso la salvaguardia si basa su due azioni parallele:

- **Impedire l'esaurimento della risorsa mineraria;**
- **Preservare le sorgenti da qualunque fonte di inquinamento e contaminazione.**

Per quanto attiene alla qualità delle acque, si evidenzia che nel corso degli ultimi anni si sono intensificati i risultati negativi delle analisi effettuate da parte dell'ARPAC sulle sorgenti termali, ubicate all'interno del Parco Termale. Tale dato preoccupante ha indotto l'A.C. , in particolare il Sindaco e l'Assessore all'Ambiente, a richiedere un approfondimento tecnico , che è stato avviato nell'incontro tenutosi presso il Settore Ambiente in data 06.12.06 tra il Comune, Terme di Stabia e l'ASL NA5.

Nel corso dell'incontro è emersa la necessità, per dotarsi di una visione organica della problematica, di istituire un apposito tavolo tecnico di studio, finalizzato alla individuazione delle azioni da intraprendere per scongiurare il pericolo della compromissione definitiva del grande patrimonio termale di questa città. In particolare si è

individuato nell'assenza di un'area di protezione del bacino la principale criticità. L'istituzione di un'area di questo tipo, che non può rientrare nelle competenze comunali, potrebbe tuttavia essere perseguita su iniziativa del Comune stesso, attraverso il coinvolgimento della Regione, in analogia con altre realtà termali, dove esistono Leggi speciali (es. Montecatini) a tutela di un patrimonio dello Stato.

A seguito dell'incontro del 06.12.06 il Settore Ambiente ha predisposto apposito atto deliberativo, approvato in giunta (del. G.M. n. 252 del 14.12.06- ALL.1-), per la istituzione del suddetto tavolo tecnico, finalizzato allo studio della complessa problematica, nonché all'individuazione delle iniziative da intraprendere in merito.

Il tavolo tecnico costituito con Determina Dirigenziale n. 30 del 07.05.07(ALL.2) da Comune, SINT, Terme di Stabia e ASL NA5, nelle persone di:

Per il COMUNE:

- Arch. Lea Quintavalle – Dirigente Settore Ambiente;
- Geom. Michele Fontanella –responsabile Ufficio Acque e Tutela delle sorgenti;
- Geom. Aniello Lamberti – Responsabile Ufficio Igiene e Sanità;

Per TERME DI STABIA:

- Dott. Michele Di Capua;
- Geom. Alfonso Somma;

Per SINT:

- Dott.ssa Anna Somma;

Per ASL NA5

- Dott. Giovanni Giordano

si è riunito periodicamente nel corso del 2007, come si evince dai verbali allegati (ALL.TI 3-4-5-6-7-8-9-10), ed ha analizzato tutta la problematica del patrimonio sorgentizio in relazione allo stato delle concessioni minerarie, all'inquinamento delle sorgenti, ai rapporti tra gli Enti (Comune, SINT, Terme di Stabia), alle prospettive future del Settore Termale.

2. *Le tematiche del Tavolo Tecnico*

Nella prima seduta del tavolo tecnico (27.03.07) è stata valutata l'opportunità di un coinvolgimento dell'Ufficio Patrimonio del Comune e dell'ARPAC, quali soggetti comunque competenti per alcuni aspetti specifici; l'ufficio Patrimonio, consultato in merito non ha ritenuto di far parte del tavolo per altri impegni altrettanto impellenti, dando

comunque la propria disponibilità per quegli aspetti specifici che potessero eventualmente riguardarlo. Per quanto attiene al coinvolgimento dell'ARPAC si è ritenuto di soprassedere in questa fase, essendo tale struttura l'organo di controllo, che attraverso le attività di prelievo dei campioni, provvede ad analizzarne le caratteristiche.

Stato attuale delle sorgenti, manutenzione e monitoraggio

Il primo problema evidenziato è stato il progressivo peggioramento dal 2005 in poi della situazione , a causa del ripetersi di risultati delle analisi non favorevoli, le cui ragioni vanno approfondite con studi specifici da parte di soggetti qualificati, per comprenderne le cause e trovare risposte operative, in grado di porre fine al fenomeno.

A tal proposito è indispensabile un monitoraggio costante delle sorgenti, che possa fornire elementi in grado di individuare, ogni qualvolta si verifichi la presenza di elementi inquinanti, la probabile provenienza .

Unitamente allo studio delle cause che sono alla base degli attuali risultati, fondamentale per individuare gli interventi a farsi, evitando approssimazioni, che potrebbero rivelarsi controproducenti sul piano della tutela della risorsa termale, è necessario puntualizzare le specifiche competenze dei soggetti coinvolti, i cui rapporti sono regolati in regime di *prorogatio* ,in quanto l'ultimo atto che regola i rapporti tra l'Ente Concessionario (Comune) e Ente sub- concessionario (Terme di Stabia) risalgono al lontano 1972.

Sulla scorta di quest'ultimo ed unico documento emerge, come riferito in un parere legale dell'avv. Cancelmo , che la competenza in materia di manutenzione ordinaria e straordinaria delle sorgenti all'interno delle Terme è da individuarsi in capo a Terme di Stabia, che in effetti ha in varie circostanze provveduto in merito, fermo restando la necessità di una conoscenza più approfondita della situazione di fatto, al fine di poter individuare e rimuovere le vere cause dell'inquinamento.

Altro discorso per le sorgenti esterne alle Terme, in quanto anch' esse richiedono controlli e manutenzioni da parte del concessionario e per le quali si rende indispensabile regolamentare la mescita pubblica, che allo stato viene esercitata in una situazione di totale anarchia, sulla scorta di atti che risalgono a molti decenni or sono e che non sono mai stati oggetto di approfondimento nel corso degli anni: in particolare, ad esempio, per l'Acqua Acidula è indispensabile comprendere se l'area interessata rientra nel Demanio Marittimo o in quello specificamente comunale, essendo l'area in oggetto al di fuori del perimetro del

SID (Sistema Informativo Demaniale), pur avendo in passato i soggetti gestori versato canoni demaniali alla Capitaneria di Porto, che probabilmente non ne aveva titolo.

Riferimenti normativi

Nel corso degli incontri il dott. Giordano e la dott.ssa Somma hanno portato all'attenzione del tavolo tecnico il disegno di legge regionale, ad oggetto: *"Disciplina della Ricerca ed Utilizzazione delle Acque Minerali e Termali, delle Risorse Geotermiche e delle Acque di Sorgente"*, pubblicato sul BURC n. 57 dell'11.12.06, che pur non essendo ancora approvato in sede di Consiglio Regionale, fornisce spunti interessanti per il lavoro che si intende portare avanti.

Il testo del disegno di legge, nel disciplinare tutta la materia delle concessioni delle acque minerali e termali, costituisce un importante punto di riferimento per l'attività del tavolo tecnico, in relazione alle procedure da individuare e che dovranno poi essere adottate.

La regione rappresenta l'interlocutore principale sulla materia, in quanto con il D.P.R. 616/77 sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative concernenti le acque minerali e termali. Successivamente, ai sensi degli artt. 32 e segg. del Dlgs. n. 112/98 sono state delegate alle Regioni le competenze in materia di ricerca e coltivazione delle miniere in generale e delle risorse geotermiche. La legge 323/2000 ha altresì demandato alle Regioni, entro 120 gg. dalla data di entrata in vigore della legge medesima, la definizione con gli Enti interessati degli strumenti di valorizzazione, di tutela e di salvaguardia urbanistico- ambientale dei territori termali .

Con la legge Costituzionale 3/2001 alle Regioni è stata attribuita anche la competenza legislativa in materia di acque minerali naturali, termali, di sorgente e di risorse geotermiche.

Alla luce delle vigenti normative, sebbene in notevole ritardo sui tempi, la Giunta Regionale ha approvato il disegno di legge di cui sopra, che allo stato però, non essendo ancora approvato in Consiglio Regionale, non costituisce riferimento normativo a tutti gli effetti.

Il disegno di legge disciplina le attività di competenza regionale, tra cui *la tutela del patrimonio indisponibile con l'individuazione dei suoli interessati dalle risorse di cui ai punti a), b) e c) ed al fine di una loro tutela dall'inquinamento (art.1 c.1 d).*

Al c. 2 si legge " *La Regione Campania consente la gestione e fruizione del patrimonio idrotermominerale ed incentiva la valorizzazione e lo sfruttamento delle risorse di cui all'art.1, ed in particolare di quelle di cui è stata riconosciuta la terapeuticità ....., persegue un razionale sviluppo economico e turistico del territorio.....*"

Dalla lettura del testo di legge emerge con chiarezza che la Regione Campania rappresenta il principale interlocutore sulla materia, sia sul piano amministrativo relativamente al rilascio delle concessioni termali, che sul piano programmatico in termini di tutela e valorizzazione della risorsa.

Rapporti tra Comune, Terme di Stabia, SINT

Diversi e molteplici sono gli adempimenti da porre in essere, a partire dal rinnovo delle concessioni in scadenza, fino al riordino di atti e procedure che da lunghi anni non hanno mai visto una definizione: a tal proposito occorre approfondire gli atti da perfezionare per regolamentare i rapporti tra i vari soggetti coinvolti, anche in considerazione del processo di privatizzazione delle Terme di Stabia, che l'Amministrazione Comunale intende riproporre, dopo il fallimento del precedente bando.

Nel merito la dott. ssa Somma ha più volte evidenziato l'importanza del ruolo della SINT, che forse non è stato compreso appieno, tanto che da più parti ne è stato richiesto addirittura lo scioglimento, senza valutare il ruolo fondamentale che la Società dovrebbe invece svolgere per la valorizzazione del patrimonio termale della città. A tal proposito la dott. ssa Somma ha consegnato al tavolo una relazione (ALL.11), dove, ricollegandosi al contenuto del disegno di legge regionale, sono stati approfonditi i concetti di *stabilimento termale e parco termale*, nonché il ruolo che la SINT ha avuto nel tempo e quello che potrà avere in futuro per lo sviluppo della risorsa termale, come soggetto deputato alla salvaguardia della unicità del proprio patrimonio.

La necessità di definire ruoli e competenze costituisce uno degli aspetti fondamentali da affrontare, proprio in considerazione delle attività da porre in essere per la manutenzione delle sorgenti e della condotta che trasporta le acque dalle Antiche alle

Nuove Terme, la cui proprietà è in capo alla SINT, mentre la gestione è affidata a Terme di Stabia. Allo stato né la SINT, né le Terme hanno un titolo giuridico per lo sfruttamento delle acque minerali, in quanto la Convenzione SINT – COMUNE - TERME è scaduta dal lontano 1987 e mai rinnovata; occorre pertanto per poter procedere alla sub-concessione rinnovare i rapporti tra i soggetti per una corretta gestione della risorsa termale.

Adempimenti in materia catastale

Altra problematica di grande rilievo evidenziata nel corso dei lavori è quella relativa all'accatastamento dei beni. Attualmente è accatastato un unico opificio termale (D1), costituito da vari corpi per un'estensione di 44.000 mq. Occorre verificare la possibilità di un diverso classamento, per il migliore utilizzo degli spazi e dei suoli e per lo sviluppo produttivo dei complessi termali. E' necessario riordinare tutta la questione immobiliare, che appare alquanto complessa e conseguentemente richiede il coinvolgimento di professionalità specifiche, con elevata esperienza in materia, attività già in parte avviata dalla SINT sul piano ricognitivo. Se si risale alla Convenzione del '54 tra Cassa per il Mezzogiorno e Comune, precedente a quella del '72, si evince che sia la condotta che le sorgenti non sono mai state censite e registrate in Conservatoria, quali beni rilevanti ai fini del possesso di veri e propri giacimenti "giacimenti minerari". Dalle suddette convenzioni, che rinviano ad atti di esproprio dei particellari interessati alla condotta ed ai suoi punti di ispezione, si desume che detta infrastruttura sia rimasta nella disponibilità della SINT. A tal proposito sarebbe opportuno effettuare una ricerca presso l'Archivio Storico, per verificare l'esistenza di eventuale documentazione in merito.

Ai sensi dell'art.11 del disegno di legge regionale, la condotta costituisce pertinenza del giacimento termale e quindi è soggetta al regime giuridico del patrimonio indisponibile della Regione *(Art.11 "Costituiscono pertinenze del bene oggetto della concessione le opere di captazione, gli impianti di sollevamento e quelli di trasporto fino ai serbatoi di contenimento delle acque e fino ai manufatti utilizzati per lo sfruttamento delle risorse.)*

Allo stato attuale l'accatastamento dei gruppi sorgentizi ed il riclassamento dei beni termali rappresenta una priorità, sia per la definizione della procedura avviata per il rinnovo delle concessioni minerarie che per quella relativa al processo di privatizzazione, che si intende attuare.

Tutela del patrimonio sorgentizio

Parallelamente alle questioni innanzi evidenziate, occorre affrontare l'aspetto della tutela, che presenta una certa complessità e che vede prioritariamente nella Regione il soggetto principale, in quanto deputato alla elaborazione del *Piano di tutela delle acque*, che ai sensi della vigente normativa (Dlgs 152/2006 – Art.121- ALL.12-13) doveva essere adottato entro il 31 dicembre 2007 ed approvato definitivamente entro il 31.12.08.

Il disegno di legge regionale ha previsto l'adozione del piano regionale di settore delle acque minerali naturali e termali; di seguito si riportano gli articoli di riferimento, la cui lettura è utile per comprendere la valenza sovracomunale della programmazione in merito ed il ruolo che potrà spettare ai Comuni, qualora il disegno di legge venga approvato in Consiglio Regionale.

Art. 38
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE REGIONALE DI SETTORE

1. Ai fini di una **valorizzazione e di un razionale utilizzo del patrimonio** di cui alla presente legge, la regione adotta il piano regionale di settore delle acque minerali naturali e termali, di sorgente e delle piccole utilizzazioni locali e **promuove l'associazionismo e la costituzione di consorzi tra i titolari delle concessioni e delle subconcessioni** di cui alla presente legge, anche su iniziativa di uno o più interessati.

2. La Giunta Regionale promuove inoltre la realizzazione di **programmi di ricerca tecnico-scientifici** finalizzati alla conoscenza e tutela delle risorse e partecipa e sostiene manifestazioni fieristiche nazionali ed internazionali. **La promozione** è realizzata attraverso il **coinvolgimento** delle aziende del settore, anche tramite le associazioni imprenditoriali dei concessionari maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale nonché **degli Enti locali** i cui territori sono interessati dalle risorse disciplinate dalla presente legge.

3. I piani ed i programmi di cui ai commi 1 e 2 sono adottati dalla Giunta Regionale, **sentiti i comuni interessati e le associazioni imprenditoriali dei concessionari** maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale.

4. I piani ed i programmi sono finanziati con i proventi dei diritti proporzionali di cui all'articolo 36 e **sono attuati anche a mezzo di convenzioni da stipularsi con gli enti locali interessati** e le associazioni rappresentative degli imprenditori del settore idrotermominerale.

5. La Giunta Regionale contribuisce **al finanziamento di specifici progetti**, a condizione che essi siano presentati dai soggetti indicati ai commi 2, 3 e 4; le modalità sono stabilite da appositi bandi.

Art. 39
CONTENUTI DEL PIANO REGIONALE DI SETTORE

Il piano regionale di settore di cui all'articolo 38, comma 1, ha le seguenti finalità e contenuti:

a) l'individuazione delle aree aventi potenzialità di coltivazione delle risorse idrotermominerarie;

b) **le forme di tutela e di utilizzazione delle risorse** disciplinate dalla presente legge nel rispetto dei piani di tutela delle acque redatti dalle Autorità competenti, con delimitazione delle aree in cui è vietata la ricerca e lo sfruttamento delle risorse minerarie per contrasto con esigenze di tutela ambientale e delle risorse naturali a causa di particolari condizioni di vulnerabilità dell'ecosistema;

c) **il monitoraggio ed il controllo ai fini della tutela e del rispetto delle prescrizioni del piano di settore delle risorse** disciplinate dalla presente legge ivi comprese quelle già oggetto di coltivazione.

Art. 40
FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL PIANO

1. Il piano è adottato dalla Giunta Regionale, **sentiti gli enti locali interessati**, le competenti autorità regionali, locali e statali preposte alla tutela dei vincoli esistenti sul territorio, nonché le associazioni imprenditoriali dei concessionari per lo sfruttamento delle acque minerali naturali, di sorgente, termali e delle piccole utilizzazioni locali maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale, ed è reso noto a mezzo pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione Campania.
2. Nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione della delibera di adozione del piano di settore gli aventi diritto ed i soggetti interessati unitamente alle associazioni di categoria ed altri organismi associativi, possono **proporre osservazioni** nelle forme previste dalla disciplina dettata per gli strumenti urbanistici generali.
3. Sulle osservazioni decide in via definitiva la Giunta Regionale con la delibera di approvazione del piano di settore che è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
4. Il piano di settore è soggetto a revisione quinquennale con le stesse modalità previste per l'adozione e l'approvazione.

Art. 41
INSERIMENTO DEL PIANO REGIONALE DI SETTORE NELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

1. Ai fini dell'inserimento del piano regionale di settore nella pianificazione territoriale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 16/2004.

Art. 42
IMPIANTI PER LA RICERCA, LA COLTIVAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE MINERALI NATURALI , TERMALI, DI SORGENTE E DELLE PICCOLE UTILIZZAZIONI LOCALI
1. Le opere necessarie alla ricerca, coltivazione ed utilizzazioni delle acque minerali naturali, termali, di sorgente e delle piccole utilizzazioni locali costituiscono opere per le quali è prevista la **promozione di un accordo di programma** ex art. 34 decreto legislativo n. 267/2000 ed articolo 12 Legge regionale n. 16/2004.

Dall'analisi del disegno di legge emergono degli elementi positivi che inquadrano il problema della tutela in una dimensione più ampia ed articolata, con una regia regionale che non esclude il coinvolgimento degli Enti locali, attraverso l'utilizzo di forme associative e/o strumenti quali l'Accordo di Programma.

Nelle more che la regione provveda agli adempimenti di propria competenza, i cui tempi non sono allo stato valutabili, resta il problema della tutela in ambito comunale, che trova nello strumento urbanistico il proprio riferimento normativo.

Il Comune, in recepimento del parere dell'ASL, ha in effetti introdotto, nel vigente strumento urbanistico, una norma di tutela , nell'ambito della zona F10 - ZONA INEDIFICABILE DI RISPETTO PER L'AREA SORGIVA IDROMINERALE E DEI POZZI ASSERVITI ALL'ACQUEDOTTO (ALL. 14). Tale dettato normativo prevede una zona di tutela assoluta di almeno 10mt. di raggio dal punto di captazione ed una zona di rispetto, circostante la zona di tutela assoluta, di mt. 200 di raggio. La norma**

correttamente riportata, in conformità con l'art. 21 del Dlgs 152/99 (Ciclo Integrato delle acque) e s.m.i. (ALL. 14), rischia di essere vanificata per l' assenza di una adeguata cartografia, quale parte integrante del piano, che individui tutti i punti di captazione presenti sul territorio e le relative specifiche zone di rispetto.

Tale integrazione grafica risulta indispensabile in relazione alla finalità di salvaguardia delle sorgenti e va predisposta quanto prima anche in variante al vigente PRG, al fine di scongiurare interventi che possano seriamente compromettere il futuro del patrimonio sorgentizio.

Polo Termale

Il lavoro di analisi svolto nel corso delle riunioni del tavolo tecnico ha consentito di evidenziare gli elementi fondamentali da affrontare e risolvere quanto prima, per poter realisticamente pensare allo sviluppo del *Polo integrato termale- stabiese,* anche nell'ambito di un ipotizzabile *Parco regionale delle Acque,* la cui istituzione potrebbe essere di grande interesse per lo sviluppo della risorsa termale dell'intera regione Campania.

Da quanto esaminato emerge con notevole chiarezza che la problematica affrontata ha dei risvolti di notevole complessità, che vanno aldilà delle competenze comunali e richiedono il coinvolgimento di più soggetti, in via prioritaria la Regione, in quanto Ente deputato al rilascio di concessioni minerarie e quindi prioritariamente interessata alla tutela e valorizzazione del ricco patrimonio sorgentizio, sia sotto l'aspetto della salvaguardia della risorsa in sé, che della potenzialità derivante dallo sfruttamento della risorsa, sul piano dello sviluppo economico – occupazionale dell'intera Regione.

3. *Le proposte del tavolo tecnico*

Nel corso della riunione del 18.04.07, in considerazione di quanto veniva evidenziato da parte dei partecipanti al tavolo, si è ritenuto di dare avvio ad una bozza di ipotesi di *Piano di azione per la salvaguardia del patrimonio sorgentizio*, ritenendo che tale attività ricognitiva avrebbe poi dovuto assumere in maniera più approfondita i criteri della Pianificazione Strategica, attraverso l'individuazione degli obiettivi da perseguire, le azioni da mettere in campo per il loro raggiungimento, il cronoprogramma , l'analisi dei costi , nonché la verifica dei risultati a mezzo di appositi indicatori.

A tal proposito sono stati individuati gli obiettivi principali che si ritiene vadano perseguiti e che possono sintetizzarsi come segue:

OBIETTIVO 1 **: Rinnovo concessioni termali;**

OBIETTIVO 2: **Progetti specifici finalizzati alla tutela delle sorgenti;**

OBIETTIVO 3: **Progetti di recupero di manufatti connessi alla presenza di sorgenti di acque minerali;**

OBIETTIVO 4: **Progetti di recupero ambientale con individuazione delle aree di tutela delle sorgenti (zone di tutela assoluta e relativa);**

OBIETTIVO 5: **Definizione dell'area di protezione del Bacino Imbrifero;**

OBIETTIVO 6: **Marchio di qualità Termale;**

OBIETTIVO 7: **Definizione rapporti tra Terme, SINT, Comune (L'ultimo atto prodotto risale al 1972 e richiede di essere aggiornato, anche in vista del processo in atto per la ricerca di un partner industriale, attraverso procedura di evidenza pubblica, per la gestione dei complessi termali di proprietà del Comune -Antiche Terme- e SINT SPA -Nuove Terme del Solaro e Hotel delle Terme-.**

Relativamente al primo obiettivo nell'ambito della riunione si è provveduto ad individuare alcune delle azioni ritenute necessarie per la sua realizzazione, come di seguito specificate:

OBIETTIVO 1 **: Rinnovo concessioni termali;**

AZIONE 1 **: Verifica della scadenza delle concessioni, che risultano distinte in:**

a) - Temporanee (2007)- Sorgenti stabiane e sorgenti esterne

b) – Perenni - Sorgenti Vanacore.

AZIONE 2 **: Ricerca dei titoli di proprietà dei suoli su cui insistono le sorgenti;**

AZIONE 3 : **Trascrizione delle concessioni alla Conservatoria dei Registri Immobiliari (Napoli 2).**

AZIONE 4 : **Valutazione degli aspetti connessi alle sorgenti attualmente non utilizzate (Muraglione, Acqua Rossa).**

Acqua Acidula (Sito sorgente, protezione utilizzo e sfruttamento, bonifica Locali, avvio delle analisi);

AZIONE 5 : **Analisi delle sorgenti incluso quelle esterne;**

AZIONE 6 : **Atto di intenti relativamente alla conferma o meno delle concessioni delle Acque.**

La riunione del 18.04. 07 si è conclusa con l'impegno dei presenti ad approfondire gli altri obiettivi in analogia con quanto sperimentato per l'obiettivo 1, nella consapevolezza che il Piano, per definirsi tale, richiede una elaborazione specifica, che non può risolversi nell'ambito delle riunioni del tavolo tecnico; tuttavia il lavoro svolto può costituire la premessa di base per un lavoro di equipe, da realizzare con il coinvolgimento di vari uffici dell'Ente unitamente a Terme di Stabia, individuando una specifica unità di Progetto per la stesura del *Piano strategico per la salvaguardia del patrimonio sorgentizio e la realizzazione del Parco Termale.*

4. Gli approfondimenti

Sulla scorta di quanto illustrato nel paragrafo precedente ed in analogia con il lavoro svolto, si ritiene opportuno fornire con il presente documento un approfondimento in merito all'analisi degli obiettivi, che in maniera sintetica sono stati individuati nel corso della seduta del 18.04.07, alcuni dei quali sono già stati avviati.

OBIETTIVO 1 - Rinnovo concessioni termali-

Le concessioni termali si distinguono in perenni (Sorgenti Vanacore) ed in temporanee (Sorgenti stabiane e sorgenti esterne), pertanto per proseguire l'attività termale è indispensabile richiedere il rinnovo delle concessioni temporanee scadute, provvedendo alla relativa trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.

Trattandosi di concessioni minerarie il rinnovo è subordinato ad un piano di sfruttamento delle sorgenti, nonché al loro monitoraggio attraverso analisi di laboratorio, a carico del soggetto concessionario e/o sub- concessionario.

Per dare avvio alle procedure per il rinnovo delle concessioni scadute da affidare in sub - concessione alle Terme di Stabia è stato predisposto apposito atto deliberativo, su proposta dell'Assessorato all'Ambiente, approvato dalla Giunta nella seduta del 22.06.07 .

A seguito dell'approvazione della delibera di G.M. n. 95 del 22.06.07 (ALL.15) è stata formulata istanza alla regione per il rinnovo delle concessioni dell'Acqua del Muraglione-Terme Stabiane – Acqua Rossa ed Acidula.

Per il perfezionamento degli atti la Regione (ALL.16)ha richiesto una serie di adempimenti, alcuni dei quali sono in corso di perfezionamento:

- Per la trascrizione alla Conservatoria è stato affidato incarico al notaio Spagnuolo, che provvederà in merito, previa verifica delle particelle in cui ricadono le sorgenti;
- Il piano di utilizzo delle sorgenti è in corso di elaborazione da parte di Terme di Stabia.

In considerazione che la richiesta di rinnovo delle concessioni include anche le sorgenti esterne, si è avviata la procedura per estendere le analisi anche alle acque esterne (Acidula), in vista della definizione di una regolamentazione della mescita pubblica.

A tale proposito si è avviato un procedimento nei confronti del soggetto che senza titolo da decenni effettua quel servizio, cui è stato ordinato la sospensione dello stesso; nel corso di alcuni incontri è emerso tuttavia che tale attività è stata esercitata per decenni, con versamenti di canoni alla Capitaneria di Porto, in quanto l'area su cui insiste la sorgente si riteneva appartenesse al demanio Marittimo. Restano numerosi aspetti da approfondire, circa la titolarità all'espletamento del servizio, che in analogia con gli chalet dell'Acqua della Madonna, dovrebbe essere oggetto di un bando ad evidenza pubblica. Nelle more si può pensare comunque ad un affidamento provvisorio all'attuale gestore senza titolo, che comunque negli anni in qualche modo ne ha garantito l'utilizzo e la manutenzione, ciò al fine di evitare l'abbandono della sorgente, che si rileverebbe ancora più problematico, per l'assenza della possibilità del Comune di provvedervi direttamente.

OBIETTIVO 2 *- Progetti specifici finalizzati alla tutela delle sorgenti*

La realizzazione di questo obiettivo è subordinato ad una fase di studio specialistico, che deve essere affidato a specifiche professionalità, di cui il Comune non è dotato, per la qual cosa è necessario individuare i soggetti cui affidare l'incarico (si potrebbe ipotizzare la stipula di apposita convenzione con l'Università), nonché le risorse necessarie, che attualmente non sono nella disponibilità dell'Ente.

A tal proposito su iniziativa del Settore LL.PP. è stata predisposta una scheda per il Parco Progetti Regionale, individuata quale possibile fonte di finanziamento e che la regione ha incluso tra i progetti che intende finanziare.

Lo studio è indispensabile per comprendere le cause che hanno portato nel corso degli anni al peggioramento dei risultati delle analisi ed è propedeutico a qualunque ipotesi di intervento sulle sorgenti, il cui bacino imbrifero, come già evidenziato, supera i confini comunali. In tal senso si ritiene che un progetto più lungimirante per la tutela delle sorgenti, che vada aldilà della manutenzione straordinaria, deve essere redatto dall'Ente Regionale, essendo in base alla vigente normativa il soggetto deputato alla stesura del *Piano di tutela delle acque.*

OBIETTIVO 3 *- Progetti di recupero di manufatti connessi alla presenza di sorgenti di acque minerali*

Questo obiettivo è già in corso di attuazione attraverso alcuni interventi di un certo rilievo, che mirano al recupero degli immobili, alcuni dei quali di notevole interesse architettonico, per i quali sono stati ottenuti specifici finanziamenti, in ambito CIPE e POR – Campania.

Tra questi vanno segnalati:

- **Restauro delle Antiche Terme (edificio vincolato progettato dall'arch. Marcello Canino) e del parco annesso, con realizzazione di nuove strutture, finalizzate al miglioramento dell'offerta termale (I lotto – II lotto);**
- **Restauro di Villa Ersilia nel Parco delle Nuove Terme; il manufatto in stile liberty è un pregevole oggetto architettonico, deputato ad ospitare l'Osservatorio delle Acque;**

- Restauro del piccolo edificio termale del Muraglione, intervento programmato nel Piano Triennale, che richiede di essere sviluppato, anche con eventuale ricorso a professionalità esterne, a causa della limitatezza delle risorse umane del Settore Ambiente, che non possiede una struttura adeguata sia sul piano tecnico che su quello amministrativo .

- Progetti di ampliamento e/o miglioramento delle strutture delle Terme del Solaro, nell'ipotesi della creazione di una "Cittadella della salute" che sviluppi le potenzialità terapeutiche del benessere e del fitness, collegate alla virtù delle acque termali stabiane.

OBIETTIVO 4 - Progetti di recupero ambientale con individuazione delle aree di tutela delle sorgenti –

OBIETTIVO 5 - Definizione dell'area di protezione del Bacino Imbrifero;

Gli obiettivi 4 e 5 sono di più ampia portata e dovrebbero essere perseguiti in collaborazione con la regione Campania, in quanto titolare degli adempimenti in materia di pianificazione e programmazione, nonché del Ministero dell'Ambiente per gli aspetti connessi ai siti di interesse nazionale, di cui il Comune di Castellammare fa parte nell'ambito del litorale vesuviano.

Gli strumenti di pianificazione settoriale dovrebbero costituire la cabina di regia degli interventi specifici, cui i vari territori termali dovrebbero uniformarsi, costituendo una rete di poli termali, che potrebbero trovare la loro collocazione in un ipotetico Parco Regionale delle Acque, quale soggetto deputato alla salvaguardia e valorizzazione della risorsa termale campana, introducendo un ulteriore elemento di attrattività del territorio regionale, nell'ambito dell'offerta turistica, di cui il termalismo potrebbe costituire un elemento trainante.

Un progetto di recupero di area vasta rappresenta l'unica vera forma di tutela del patrimonio sorgentizio, la cui sopravvivenza potrebbe già essere stata compromessa per il futuro, per l'assenza di una visione unitaria del territorio e di un'area di protezione del bacino imbrifero .

In questo obiettivo deve comunque confluire la problematica del PRG e delle norme di tutela ivi previste, come già rappresentato in precedenza, le quali richiedono una puntuale

individuazione cartografica, per non vanificare qualunque ipotesi di tutela a livello comunale.

Per quanto attiene ai finanziamenti si potrebbero ipotizzare dei Progetti Integrati Territoriali sulla falsariga dei PIT del POR Campania, da definire con Accordi di Programma, consentendo ai comuni ricadenti nei vari territori termali di finanziare studi di fattibilità, progetti e realizzazione delle opere, con procedure meno rigide, per superare i problemi degli Enti locali di anticipazione di somme per dotarsi di un parco progetti, nonché di accolli spese, in considerazione delle difficoltà finanziarie dei bilanci comunali, che forse è stato, nella passata esperienza del POR, uno dei principali elementi di criticità, che ha di fatto impedito ai comuni di conseguire finanziamenti ed alla regione di utilizzare le risorse della Comunità Europea.

OBIETTIVO 6 - Marchio di qualità Termale;

L'art. 13 della L. 323/2000 ha introdotto il Marchio di Qualità Termale, che rappresenta una eccellenza nell'esercizio delle attività termali, la cui attribuzione è subordinata al possesso di specifici requisiti di qualità in materia ambientale.

Questo obiettivo è certamente il più ambizioso, perché implica l'esistenza di un percorso virtuoso per i Comuni, che ospitano tali attività. In un momento in cui la Regione Campania offre uno spettacolo indecoroso in materia di gestione dei rifiuti, sembrerebbe poco realistico aspirare all'attribuzione di tale requisito per le Terme di Stabia, tuttavia forse è proprio questo il momento per raggiungere livelli di consapevolezza, anche per la cittadinanza, sulla necessità di una reale politica di tutela dell'ambiente, che spesso viene vista come un impedimento allo sviluppo economico, mentre in una corretta visione dell'utilizzo delle risorse può trasformarsi in fattore positivo di sviluppo.

Il disegno di legge regionale recepisce il dettato normativo della legge 323/2000 e all'art. 28 definisce il MARCHIO DI QUALITA' TERMALE, nel modo seguente:

1. Nell'ambito dei territori per i quali risultano adottati gli strumenti di tutela di salvaguardia urbanistica ambientale, di cui all'articolo 1 comma 4 della legge n. 323/2000 ed all' articolo 38 della presente legge, la Giunta della Regione Campania propone, ai sensi dell'articolo 13 della legge n.323/2000, l'attribuzione ***del marchio di qualità termale ai titolari di concessione per l'esercizio dell'attività termale,*** *che ne hanno fatto richiesta e che sono in possesso dei seguenti requisiti:*

a) certificazione attestante l'adozione di apposito bilancio ambientale e relativa relazione tecnica;

b) documentazione attestante la conclusione di accordo volontario tra gli esercizi alberghieri del territorio termale per ***l'autodisciplina in ordine ad un uso più corretto dell'energia e del materiale di consumo in funzione della tutela dell'ambiente*** *, certificato dalla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;*

c) certificazione dell'Ente competente per la promozione turistica relativamente allo svolgimento di ***attività di promozione per la valorizzazione delle risorse naturali, culturali, storiche ed artistiche ricadenti nel territorio termale****;*

d) documentazione comprovante l'esistenza nel territorio termale di una ***corretta gestione dei rifiuti in funzione anche della tutela dell'ambiente naturale e della sua fruizione.***

2. L'attribuzione del marchio di qualità termale è disposta con decreto del Ministero dell'ambiente ed è sottoposta a verifica triennale da parte dei Ministeri dell'ambiente e delle attività produttive.

La realizzazione di questo obiettivo potrebbe trovare nel processo di privatizzazione uno stimolo, coniugando l'interesse generale della tutela con la proposizione di una offerta turistica di qualità, competitiva sul mercato rispetto ad altre realtà termali più avanzate, che però non possiedono una risorsa paragonabile a quella presente sul nostro territorio.

OBIETTIVO 7 - Definizione rapporti tra Terme, SINT, Comune

Questo obiettivo rappresenta una priorità, in quanto i rapporti tra i vari soggetti non sono allo stato regolamentati da un atto valido a tutti gli effetti. Nei fatti, come innanzi evidenziato, si è verificato nel corso degli anni un tacito accordo tra le parti, che in vista del processo di privatizzazione, richiede tuttavia una specifica definizione, anche in funzione del rinnovo delle concessioni termali da parte del Comune e del loro affidamento in sub-concessione alle Terme di Stabia (ALL.17).

Questo adempimento richiede il coinvolgimento di altri Settori dell'Ente, quali l'Ufficio Legale e l'Ufficio Patrimonio, per gli aspetti di specifica competenza, nonché degli altri soggetti interessati. Si ritiene che esso rappresenti un atto propedeutico alla definizione del Bando per la privatizzazione, per il quale sono in corso le procedure per la ricerca dell'Advisor.

5. Conclusioni

Il presente documento è stato predisposto con la finalità di portare a conoscenza dell'A.C. il lavoro di analisi effettuato dal tavolo tecnico, come stabilito nell'ultimo incontro del tavolo tecnico dell'11.12.07, con la consapevolezza che esso costituisce il primo passo per avviare la predisposizione di un Piano attuativo, che tenga conto della necessità di dare soluzioni alle questioni sollevate, al fine di giungere alla creazione del Polo integrato, di cui

alle linee programmatiche dell'A.C., con la realizzazione del *Villaggio Termale* e/o *Cittadella della salute.*

Agli atti del tavolo sono stati acquisiti i seguenti documenti:

1. **Delibera di G.M. n. 252 del 14.12.06 ad oggetto: *"Istituzione tavolo tecnico per la tutela delle sorgenti termali"***
2. **Determina Dirigenziale del Settore Ambiente n. 30 del 07.05.07 ad oggetto: *"Composizione tavolo tecnico per la tutela delle sorgenti termali"***
3. **Convenzione Cassa per il Mezzogiorno;**
4. **Atto notarile risalente al 1972, che regola i rapporti tra Comune ,SINT, Terme di Stabia;**
5. **Relazione della dott.ssa Somma sul ruolo della SINT;**
6. **Legge 323/2000;**
7. **Disegno di legge regionale, di cui alla Delibera 1825, pubblicata sul BURC n. 57/06;**
8. **Stralcio normativa PRG;**
9. **Stralcio normativo dal Ciclo Integrato delle Acque (Dlgs 152/99) e Codice dell'Ambiente (Dlgs 152/06).**

Cronologia degli incontri:

- **Verbale del 06.12.06;**
- **Verbale del 27.03.07;**
- **Verbale del 18.04.07;**
- **Verbale del 09.05.07;**
- **Verbale del 31.05.07;**
- **Verbale del 06.11.07;**
- **Verbale del 20.11.07;**
- **Verbale del 11.12.07.**

6. Elenco documenti allegati

1. **Delibera di G.M. n. 252 del 14.12.06 ad oggetto: *"Istituzione tavolo tecnico per la tutela delle sorgenti termali";***
2. **Determina Dirigenziale del Settore Ambiente n. 30 del 07.05.07 ad oggetto: *"Composizione tavolo tecnico per la tutela delle sorgenti termali"***
3. **Verbale del 06.12.06;**
4. **Verbale del 27.03.07;**
5. **Verbale del 18.04.07;**
6. **Verbale del 09.05.07;**
7. **Verbale del 31.05.07;**
8. **Verbale del 06.11.07;**
9. **Verbale del 20.11.07;**
10. **Verbale del 11.12.07;**
11. **Relazione della dott.ssa Somma sul ruolo della SINT;**
12. **Stralcio normativo dal Ciclo Integrato delle Acque (Dlgs 152/99);**
13. **Stralcio normativo Codice dell'Ambiente (Dlgs 152/06);**
14. **Stralcio normativa PRG;**
15. **Delibera di G.M. n. 95 del 22.06.07;**
16. **Nota Giunta Regionale della Campania, prot. di arrivo 59447 del 05.10.07 ;**
17. **Planimetria area delle sorgenti in concessione.**

I componenti del Tavolo Tecnico:

Per il COMUNE:

- **Arch. Lea Quintavalle** _____
- **Geom. Michele Fontanella** _____
- **Geom. Aniello Lamberti** _____

Per TERME DI STABIA:

- **Dott. Michele Di Capua** _____
- **Geom. Alfonso Somma** _____

Per SINT:

- **Dott.ssa Anna Somma** _____

Per ASL NA5

- **Dott. Giovanni Giordano** _____

1 — UTILITÀ

COPIA PER HE

ALLEGATO 1

CITTÀ DI CASTELLAMMARE DI STABIA

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE N. 252

Prot. N° 488 del

COPIA di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE (I.E.)

)GGETTO: ISTITUZIONE TAVOLO TECNICO PER LA TUTELA DELLE SORGENTI TERMALI.

L'anno **DUEMILASEI** e questo giorno **QUATTORDICI** del mese di **DICEMBRE** nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza il Sig. **Salvatore VOZZA** nella sua qualità di **SINDACO** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.

		Presente	Assente
) VOZZA SALVATORE	SINDACO	X	
) PISCIOTTA PAOLO	VICE SINDACO	X	
) PARMENDOLA MARIA	ASSESSORE	X	
) APUZZO MAURIZIO	ASSESSORE	X	
) LONGOBARDI RAFFAELE	ASSESSORE	X	
) MORMONE ANNA PAOLA	ASSESSORE	X	
de ANGELIS MASSIMO	ASSESSORE	X	
CUOMO ROSARIO	ASSESSORE	X	
COSTAGLIOLA MICHELE	ASSESSORE		X
) BARILE GIOVANNI	ASSESSORE	X	
). CORRADO NICOLA	ASSESSORE	X	
	TOTALE	10	1

)iste e verbalizza il Segretario Generale Dott. NICOLA LAUDISIO.

IL PRESIDENTE

)itato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in)etto.

OMISSIS



Città di Castellammare di Stabia

Settore IX
Ambiente Territorio e Risorse

Oggetto: Istituzione tavolo tecnico per la tutela delle sorgenti termali

Premesso che in data 06.12.06 si è svolto presso il Settore Ambiente una riunione sulle problematiche relative alle sorgenti termali, convocata dal Dirigente, a seguito della nota dell'ASL, in cui si evidenziava l'intensificarsi di risultati negativi dalle analisi effettuate sulle sorgenti termali, ubicate all'interno del Parco Termale e conseguentemente la necessità di approfondirne le cause, nonché di avviare specifici interventi volti alla tutela del rilevante patrimonio idro -minerale del Comune di Castellammare di Stabia.

All'incontro, sollecitato dal Sindaco e dall'Assessore all'Ambiente, hanno partecipato oltre ai responsabili degli Uffici "Tutela delle acque" e "Igiene e Sanità", facenti capo al Settore Ambiente, il Presidente di Terme di Stabia S.P.A., avv. Luigi Vingiani, il Direttore Generale, dott. Bernacchi, il dott. Giordano dell'ASL NA5. Nel corso dell'incontro è stato evidenziata la necessità dell'avvio di una attività di approfondimento tecnico, la cui finalità è di individuare le varie azioni da porre in essere, per scongiurare il pericolo della compromissione definitiva del grande patrimonio termale, principale ricchezza presente sul territorio cittadino.

L'aspetto più significativo emerso nella discussione è stato quello di definire un'area di protezione del bacino , che pur rientrando nelle competenze regionali, potrebbe essere richiesta su iniziativa del Comune, a tutela e salvaguardia delle sorgenti, come avviene per altre realtà termali, dove esistono Leggi speciali risalenti addirittura al 1913, come nel caso di Montecatini. L'esistenza di un'area di protezione consentirebbe di evitare interventi a pioggia di avere sotto controllo tutto il bacino imbrifero, la cui salvaguardia è indispensabile per la sopravvivenza della risorsa termale.

Per dare un seguito a quanto rappresentato nel corso della riunione, al fine di dotarsi di una visione organica della problematica e di attivare una serie di iniziative coordinate si è

addivenuti alla proposta di costituzione di un tavolo tecnico tra i vari Enti (Comune, Terme, ASL, ARPAC), con alcuni dei quali è già stato avviato un programma di lavoro (ARPAC), finalizzato all'attuazione di appositi progetti di monitoraggio e tutela delle sorgenti termali.

In considerazione che nel PEG del Settore Ambiente è stata destinata la somma di €. 30.000,00 per attività riguardanti la tutela del patrimonio idro -minerale, si propone di destinare la somma di cui sopra per alcuni primi interventi, secondo le indicazioni fornite dallo staff tecnico di Terme di Stabia SPA. e precisamente:

- Lavori di bonifica locale Acqua Acidula, area circostante sorgente Acqua della Madonna 1- Portosalvo;
- Risanamento igienico –sanitario pozzo monitoraggio sorgente Acqua della Madonna 2;
- Pulizia aree esterne sorgenti stabiane;

Tanto premesso

IL DIRIGENTE

- Visto il verbale della riunione del 06.12.06;
- Visto il PEG anno 2006;

sulla scorta delle indicazioni fornite da Terme di Stabia SPA;

Formula la seguente proposta di deliberazione:

- Prendere atto della relazione in premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Stabilire di istituire un tavolo tecnico tra vari Enti (Comune, Terme, ASL, ARPAC), finalizzato all'attuazione di un piano di azione, capace di individuare tutti gli obiettivi da perseguire per la tutela del patrimonio termale, sia interno che esterno alla struttura termale, nonché per la sua valorizzazione, in riferimento alla legislazione vigente (es. marchio di qualità termale);
- Predisporre gli atti per formulare apposita richiesta alla Regione, per la istituzione di un'area di protezione del bacino termale, in analogia con altre importanti realtà termali;
- Destinare la somma di €. 30.000,00 prevista nel PEG 2006, per l'avvio di alcuni primi interventi volti alla tutela delle sorgenti, secondo le indicazioni fornite da Terme di Stabia SPA;

- **Imputare la somma di€.30.000,00 sul Cap. 1317/06;**
- **Dare mandato al Dirigente del Settore Ambiente di provvedere a tutti gli atti necessari, conseguenti dal presente provvedimento, tra cui la materiale costituzione del tavolo tecnico, attraverso il coinvolgimento di tutti gli Enti, che hanno competenze in materia, al fine di garantire una visione organica delle problematiche attinenti la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio termale;**

IL Dirigente
Arch. Lea Quintavalle

CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA
(PROVINCIA DI NAPOLI)

SETTORE AMBIENTE TERRITORIO E RISORSE

Oggetto: Istituzione tavolo tecnico per la tutela delle sorgenti termali

VISTA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROT.N._____ DEL_____AD OGGETTO:
Istituzione tavolo tecnico per la tutela delle sorgenti termali

Il Dirigente del Settore Ambiente Territorio e Risorse esprime, ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: PARERE FAVOREVOLE

Addì 14.12.06

IL DIRIGENTE
Arch. Lea Quintavalle

Il Responsabile del Settore Ragioneria esprime ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

favorevole

atto 1512

Addì 14P. 1864

IL DIRIGENTE DEL SETTORE RAGIONERIA

CITTÀ DI CASTELLAMMARE DI STABIA

CERTIFICATO DI IMPEGNO

'ASTELLAMMARE DI STABIA

ercizio	EPF	T	F	S	I	Cap.	Art.	Cod.Mec.
2006	2006	1	09	06	03	1317	0	1090603

umero	Data
1864	14/12/2006

oposta	PI	14/12/2006
ovvedimento	GM	14/12/2006
ecutività		

tituzione tavolo tecnico per la tutela delle sorgenti termali.

getto

orto :	30,000.00	Previsione :	30,000.00
		Impegnato :	30,000.00
		Differenza :	0.00

Settore Economico-finanziario
l'istruttore
1317 0 / 2006

tenzione e recupero sorgenti esterne alle
e

Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 c. 1 TUEL (D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

IL DIRIGENTE

14/12/2006

Città di Castellammare di Stabia

Settore IX
Ambiente Territorio e Risorse

Oggetto: Istituzione tavolo tecnico per la tutela delle sorgenti termali

LA GIUNTA

- **Letta la relazione istruttoria e proposta di delibera formulata dal dirigente del Settore Ambiente;**
- **Letto il parere che, espresso ai sensi del D. Lgs. n° 267/2000, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- Con Voto Unanime Favorevole

DELIBERA

- **Di prendere atto della proposta di delibera formulata dal Dirigente del Settore Ambiente;**
- **Di stabilire di istituire un tavolo tecnico tra vari Enti (Comune, Terme, ASL, ARPAC), finalizzato all'attuazione di un piano di azione, capace di individuare tutti gli obiettivi da perseguire per la tutela del patrimonio termale, sia interno che esterno alla struttura termale, nonché per la sua valorizzazione, in riferimento alla legislazione vigente (es. marchio di qualità termale);**
- **Di predisporre gli atti per formulare apposita richiesta alla Regione, per la istituzione di un'area di protezione del bacino termale, in analogia con altre importanti realtà termali;**
- **Di destinare la somma di €. 30.000,00 prevista nel PEG 2006, per l'avvio di alcuni primi interventi volti alla tutela delle sorgenti, secondo le indicazioni fornite da Terme di Stabia SPA;**
- **Di imputare la somma di €. 30.000,00 sul Cap. 1317/06;**
- **Di dare mandato al Dirigente del Settore Ambiente di provvedere a tutti gli atti necessari, conseguenti dal presente provvedimento, tra cui la materiale costituzione del**

tavolo tecnico, attraverso il coinvolgimento di tutti gli Enti, che hanno competenze in materia, al fine di garantire una visione organica delle problematiche attinenti la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio termale;

Con separata votazione dall'esito unanime favorevole, il presente provvedimento viene dichiarato "immediatamente esecutivo" ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Dlgs 267/2000.





iati all'originale.

IL PRESIDENTE

_____

IL SEGRETARIO GENERALE

_____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune, come attestato dal Messo munale, con inizio dalla data odierna e per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. agosto 2000, n. 267.

22 DIC. 2006

IL MESSO COMUNALE

_____

- Si dà atto che la stessa è dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgss. 18 agosto 2000, n. 267.
- Si dà atto che la stessa diverrà esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

IL SEGRETARIO GENERALE

_____

Si attesta che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari in ata _____con nota prot. n._____ ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE

_____

Il presente provvedimento viene assegnato a :

.....

.....

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

_____

Copia conforme all'originale.

22 DIC. 2006

IL SEGRETARIO GENERALE

_____

ALLEGATO 2

CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA

(Provincia di Napoli)

SETTORE IX

AMBIENTE TERRITORIO E RISORSE

DETERMINAZIONE N°. 30 del 7 - MAG. 2007

Oggetto: **Composizione tavolo tecnico per la tutela delle sorgenti termali**

Copia conforme per uso amministrativo
di n. 04 pagine complessive
Sede, li 9 - MAG. 2007
IL FUNZIONARIO

Il Dirigente del Settore
Arch. Lea Quintavalle

N° Reg. del Settore.

N° 496 Reg. Ufficio di Segreteria Generale.

COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA
(PROVINCIA DI NAPOLI)

IX Settore

AMBIENTE TERRITORIO E RISORSE

Oggetto: Composizione tavolo tecnico per la tutela delle sorgenti termali

Premesso che in data 06.12.06 si svolgeva presso il Settore Ambiente una riunione sulle problematiche relative alle sorgenti termali, convocata dal Dirigente, a seguito della nota dell'ASL, in cui si evidenziava l'intensificarsi di risultati negativi dalle analisi effettuate sulle sorgenti termali, ubicate all'interno del Parco Termale e conseguentemente la necessità di approfondirne le cause, nonché di avviare specifici interventi volti alla tutela del rilevante patrimonio idro -minerale del Comune di Castellammare di Stabia.

Per dare un seguito a quanto rappresentato nel corso della riunione, al fine di dotarsi di una visione organica della problematica e di attivare una serie di iniziative coordinate si addiveniva alla proposta di costituzione di un tavolo tecnico tra i vari Enti (Comune, Terme, ASL,), finalizzato all'attuazione di appositi progetti di monitoraggio e iniziative a tutela delle sorgenti termali.

Con delibera di GM. N. 252 del 14.12.06 si prendeva atto della proposta e si stabiliva di istituire un tavolo tecnico tra vari Enti, finalizzato all'attuazione di un piano di azione, capace di individuare tutti gli obiettivi da perseguire per la tutela del patrimonio termale, sia interno che esterno alla struttura termale, nonché per la sua valorizzazione, in riferimento alla legislazione vigente, demandando al Dirigente del Settore la materiale costituzione del tavolo tecnico, attraverso l'individuazione dei componenti.

Il Presidente della SINT Dott.ssa Anna Somma, avendo appreso della volontà da parte della A.C. di istituire il tavolo Tecnico rappresentava l'opportunità che al tavolo fosse presente anche la SINT, in relazione anche agli adempimenti da effettuarsi in vista del bando per la privatizzazione delle Terme.

Tanto premesso

IL DIRIGENTE

- Visto la delibera di G.M. 252 del 14.12.06 ad oggetto: Istituzione tavolo tecnico per la tutela delle sorgenti termali;

DETERMINA

- Di prendere atto della relazione in premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di prendere atto che il tavolo tecnico risulta così composto:
  - Per il Comune:

    Arch. Lea Quintavalle, Dirigente del Settore Ambiente;

    Geom. Michele Fontanella, Responsabile Ufficio Tutela elle Acque;

    Geom. Aniello Lamberti, Responsabile Ufficio Igiene e Sanità;
  - Per le Terme di Stabia:

    Dott. Michele Di Capua;

    Geom. Alfonso Somma;
  - Per la SINT:

    Dott. Ssa Anna Somma, Presidente SINT;
  - Per l'ASL :

    Dott. Giovanni Giordano;
- Di prendere atto che il presente provvedimento prescinde dall'impegno di spesa;
- Di trasmettere copia della presente determina all'Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio e, per conoscenza, al Sig. Sindaco, al Direttore Generale e al Segretario Generale, all'Assessore al ramo;

Si rende noto che avverso tale provvedimento può essere proposto ricorso al funzionario che lo ha adottato, per lesione di un interesse legittimo o di un diritto soggettivo, sia per motivi di legittimità che di merito entro 10 (dieci) giorni dalla data di pubblicazione.

L.- MAG. 2007

IL Dirigente

Arch. Lea Quintavalle

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Vista la determinazione n° 30 a firma del Dirigente del Settore IX, pervenuta a **questo** Servizio Finanziario in data _____;

- Visto l'art. 151, comma 4°, della D.Lgs. 267/2000.

APPONE

Al presente provvedimento il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come si rileva dalle seguenti risultanze:

STANZIAMENTI DEFINITIVI _____: €_____
IMPEGNI ASSUNTI _____: €_____
IMPORTO DEL PRESENTE IMPEGNO _____: €_____
TOTALE IMPEGNI _____: €._____

Addì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

_____

UFFICIO DI SEGRETERIA

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del messo comunale si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all'albo comunale il giorno 10 MAG. 2007 e ci rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, sino al giorno 29 MAG. 2007

Addì 29 MAG. 2007

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
IL SEGRETARIO GENERALE

ALLEGATO 3

Città di Castellammare di Stabia

Settore IX
Ambiente Territorio e Risorse

VERBALE DELL' INCONTRO del 06.12.06

OGGETTO: problematiche attinenti alla tutela delle sorgenti termali

L'anno duemilasei il giorno sei del mese di dicembre, presso il Settore Ambiente si sono riuniti

per il Comune:
Arch. Lea Quintavalle, Dirigente del Settore Ambiente
Geom. Aniello Lamberti, Responsabile Ufficio Igiene e Sanità
Geom. Michele Fontanella, Responsabile Ufficio Acque e Tutela delle Sorgenti
Per Terme di Stabia
Avv. Luigi Vingiani, Presidente
Dott. Pier Francesco Bernacchi, Direttore Generale
Per L'ASL NA5
Dott. Michele Giordano Giovanni

Oggetto dell'incontro è la problematica relativa alla tutela delle sorgenti interne alle Terme di Stabia S.p.A.

L'arch. Quintavalle rappresenta di aver convocato apposita riunione, a seguito della nota dell'ASL, in cui si evidenzia l'intensificarsi di risultati negativi dalle analisi effettuate sulle sorgenti termali, ubicate all'interno del Parco Termale e conseguentemente la necessità di approfondirne le cause, nonché di avviare i necessari interventi volti alla tutela del rilevante patrimonio idro-minerale del Comune di Castellammare di Stabia.

L'incontro, sollecitato dal Sindaco e dall'Assessore all'Ambiente, costituisce l'avvio di una attività di approfondimento tecnico, la cui finalità è di individuare le varie azioni da avviare per scongiurare il pericolo della compromissione definitiva del grande patrimonio termale, principale ricchezza presente sul territorio cittadino.

Il Dott. Giordano, riferendosi a quanto già segnalato nella summenzionata nota dell'ASL, sottolinea che dal confronto dei dati delle analisi del 2005 e del 2006 è emerso un sostanziale peggioramento della situazione, per il ripetersi di risultati non favorevoli dalle analisi sulle acque, cosa che desta seria preoccupazione e determina la non prorogabile necessità di approfondire le cause che sono all'origine dell'attuale stato di fatto.

Il Geom. Fontanella pone all'attenzione dei presenti le note del precedente Dirigente, Ing. Alfonso Schettino, formulate al Commissario Straordinario Dott. Manzo, in merito alla competenza in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle sorgenti termali, che sulla scorta del parere del legale dell'Ente, avv. Cancelmo, sono da individuarsi in capo alle Terme di Stabia, in riferimento all'unico atto, risalente all'anno 1972, che regola i rapporti tra Ente Concessionario (Comune) e Ente Sub- Concessionario (Terme di Stabia).

Città di Castellammare di Stabia

Settore IX
Ambiente Territorio e Risorse

VERBALE DELL' INCONTRO del 06.12.06

OGGETTO: problematiche attinenti alla tutela delle sorgenti termali

L'anno duemilasei il giorno sei del mese di dicembre, presso il Settore Ambiente si sono riuniti

per il Comune:
Arch. Lea Quintavalle, Dirigente del Settore Ambiente
Geom. Aniello Lamberti, Responsabile Ufficio Igiene e Sanità
Geom. Michele Fontanella, Responsabile Ufficio Acque e Tutela delle Sorgenti
Per Terme di Stabia
Avv. Luigi Vingiani, Presidente
Dott. Pier Francesco Bernacchi, Direttore Generale
Per L'ASL NA5
Dott. Michele Giordano Giovanni

Oggetto dell'incontro è la problematica relativa alla tutela delle sorgenti interne alle Terme di Stabia S.p.A.

L'arch. Quintavalle rappresenta di aver convocato apposita riunione, a seguito della nota dell'ASL, in cui si evidenzia l'intensificarsi di risultati negativi dalle analisi effettuate sulle sorgenti termali, ubicate all'interno del Parco Termale e conseguentemente la necessità di approfondirne le cause, nonché di avviare i necessari interventi volti alla tutela del rilevante patrimonio idro-minerale del Comune di Castellammare di Stabia.

L'incontro, sollecitato dal Sindaco e dall'Assessore all'Ambiente, costituisce l'avvio di una attività di approfondimento tecnico, la cui finalità è di individuare le varie azioni da avviare per scongiurare il pericolo della compromissione definitiva del grande patrimonio termale, principale ricchezza presente sul territorio cittadino.

Il Dott. Giordano, riferendosi a quanto già segnalato nella summenzionata nota dell'ASL, sottolinea che dal confronto dei dati delle analisi del 2005 e del 2006 è emerso un sostanziale peggioramento della situazione, per il ripetersi di risultati non favorevoli dalle analisi sulle acque, cosa che desta seria preoccupazione e determina la non prorogabile necessità di approfondire le cause che sono all'origine dell'attuale stato di fatto.

Il Geom. Fontanella pone all'attenzione dei presenti le note del precedente Dirigente, Ing. Alfonso Schettino, formulate al Commissario Straordinario Dott. Manzo, in merito alla competenza in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle sorgenti termali, che sulla scorta del parere del legale dell'Ente, avv. Cancelmo, sono da individuarsi in capo alle Terme di Stabia, in riferimento all'unico atto, risalente all'anno 1972, che regola i rapporti tra Ente Concessionario (Comune) e Ente Sub- Concessionario (Terme di Stabia).

Interviene il Dott. Bernacchi, che riferisce [illegible] eseguito vari interventi sia di manutenzione ordinaria che straordinaria [illegible] manutenzione di alcune delle cause, ma che è indispensabile una [illegible] per poterle rimuovere tutte. In passato è stato eseguito da parte di [illegible] nominata dalle Terme, uno studio per fornire indicazioni sugli [illegible] della sorgenti e che, tra la fine del 2005 e gli inizi del 2006, è stata [illegible] sulle sorgenti. Per quanto riguarda le caratteristiche chimiche [illegible] osservazioni è emerso che sono buone e che, anche lungo il percorso [illegible] le loro qualità. Il problema del patrimonio termale cittadino [illegible] Bernacchi, la mancanza di un'area di protezione del bacino, che pur rientrando [illegible] regionali, potrebbe essere richiesta su iniziativa del Comune a tutela e salvaguardia [illegible], come avviene per altre realtà termali, dove esistono Leggi speciali [illegible] al 1913, come nel caso di Montecatini. L'esistenza di un'area di protezione [illegible] di evitare interventi a pioggia e di avere sotto controllo tutto il bacino imbrifero [illegible] è indispensabile per la sopravvivenza della risorsa termale.

L'arch. Quintavalle condivide la necessità di dotarsi di uno [illegible] della problematica e di attivare una serie di iniziative coordinate. A tal proposito propone la costituzione di un tavolo tecnico tra i vari Enti (Comune, Terme, ASL, ARPAC) con alcuni dei quali ha già avviato un programma di lavoro, che sta per concretizzarsi nei prossimi giorni, quali la stipula di un Protocollo di Intesa con l'ARPAC, finalizzato all'attivazione di appositi progetti di monitoraggio, tra cui uno riguardante le sorgenti termali. Evidenzia inoltre che nell'ambito delle risorse assegnate nel PEG al proprio Settore, esiste la disponibilità di €. 30.000,00, che possono essere impiegate in questa fase iniziale.

A tal proposito il dott. Bernacchi si impegna a far pervenire in tempi stretti una relazione, con una prima ipotesi di utilizzo della somma disponibile, quale momento iniziale delle attività da avviare.

L'arch. Quintavalle si impegna a predisporre atto deliberativo di Giunta, che sancisca l'istituzione del tavolo tecnico, la cui utilità vede concordi tutti i presenti, che esprimono la loro disponibilità a fornire il contributo, ciascuno per quanto di propria competenza, al fine di porre in esser un piano di azione capace di individuare tutti gli obiettivi da perseguire per la tutela del patrimonio termale, sia interno che esterno alla struttura termale, nonché alla sua valorizzazione in riferimento alla legislazione vigente (es. marchio di qualità termale, etc.).

Del che è verbale

ALLEGATO 4

CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA

(Provicia di Napoli)

SETTORE AMBIENTE TERRITORIO E RISORSE

VERBALE DI RIUNIONE DEL 27/03/2007

L'anno 2007 il giorno 27 del mese di marzo alle ore 12,00, previa convocazione n. 517 del 21/03/07 in palazzo S.Anna presso la dirigenza del IX Settore si sono riuniti, (come da elenco allegato e firmato) il dott. Giordano Giovanni (ASL NA 5), la dott.ssa Somma Anna (presidente SINT), il dott. Di Capua Michele (Terme), il geom. Somma Alfonso (Terme) , l'arch. Quintavalle Lea (dir. IX Settore), il geom. Fontanelle Michele (resp. Uff. Acque e Tutela delle Sorgenti), per il prosieguo dei lavori di cui alla precedente riunione del 06/12/2006, al fine di dare avvio alle procedure per la concreta attuazione del tavolo tecnico sul patrimonio sorgentizio.

Il Dirigente del IX Settore interviene evidenziando la necessità di individuare le linee da seguire, nonché i soggetti da coinvolgere per affrontare in maniera esaustiva tutte le problematiche, riguardanti il patrimonio termale, in attuazione dell'atto di indirizzo, di cui alla Delibera di G.M. n. 252 del 14/12/2006, che viene fornita in copia a tutti i partecipanti. In particolare l'arch. Quintavalle pone l'attenzione sulla composizione del tavolo tecnico da approvare con Determina Dirigenziale, precisando quali Enti e/o uffici comunali è opportuno coinvolgere, valutando l'eventuale partecipazione dell'ARPAC.

Il geom. Somma sottolinea la delicatezza delle problematiche da affrontare e la necessità di avviare gli interventi ciascuno per la parte di competenza .

Il dott. Giordano evidenzia l'importanza di regolamentare la mescita pubblica, individuando le attuali competenze esclusivamente negli Enti presenti precisando che l'ARPAC Organo di controllo, mediante attività di prelievo, è opportuno che sia presente al tavolo tecnico.

La dott.ssa Anna Somma rende noto che è quasi pronto l'atto sulla scelta delle linee di indirizzo per la privatizzazione, mentre per l'inizio dei lavori al complesso Antiche Terme bisognerà attendere la fine dell'anno in corso.

I partecipanti al tavolo stabiliscono che il gruppo di lavoro sarà formato dai presenti nella qualità di delegati dai rispettivi Enti, mentre la dott.ssa Somma sarà presente nella duplice veste di componente del Consiglio di Amministrazione Terme e Presidente della SINT. Viene altresì indicata dal "tavolo" l'eventualità di coinvolgere l'Ufficio Patrimonio del Comune, per gli aspetti relativi alla trascrizione delle concessioni termali alla Conservatoria dei registri immobiliari.

L'arch. Quintavalle evidenzia che nel Piano Triennale delle OO.PP. 2007-2009, sono state destinate risorse per interventi nel patrimonio sorgentizio , da reperire nell'ambito del POR Campania e del Parco Progetti Regionale (PPR)- Occorre quindi mettere a punto una strategia complessiva d'intervento, sia per prefezionare gli atti amministrativi, prima di avviare il processo di privatizzazione, sia per individuare le azioni da porre in essere a tutela del patrimonio sorgentizio interno ed esterno alle Terme.

La dott.ssa Somma fa presente che attualmente si parla di grandi progetti " come la Città delle Acque" e che per la loro realizzazione è necessario ricorrere alle più moderne metodologie tecnologiche; le Terme potrebbero essere rinnovate introducendo sistemi di energia pulita, nel rispetto dell'ambiente attingendo dai fondi Europei , e/o con anticipazione delle somme da parte delle Banche.

Infine il Dirigente del IX Settore fa espressa richiesta al geom. Somma di predisporre il preventivo secondo quanto indicato nella relazione istruttoria dell'atto deliberativo n. 252 del 14/12/06, impegnandosi per la parte di propria competenza a predisporre la determina per la costituzione del Tavolo Tecnico.

Ci si aggiorna al giorno 18 Aprile, alle ore 10,30.

Del che è verbale

Lì 27/03/07

L. F.e S.

ALLEGATO 5

Città di Castellammare di Stabia

Settore IX
Ambiente Territorio e Risorse

TAVOLO TECNICO SORGENTI TERMALI

VERBALE DELL' INCONTRO del 18.04.07

L'anno duemilasette il giorno diciotto del mese di aprile, presso il Settore Ambiente si sono riuniti

per il Comune:
Arch. Lea Quintavalle, Dirigente del Settore Ambiente
Geom. Michele Fontanella, Responsabile Ufficio Acque e Tutela delle Sorgenti

Per Terme di Stabia:
Dott. Michele Di Capua
Geom. Alfonso Somma

Per l'ASL:
Dott. Giovanni Giordano

Per improrogabili impegni è assente la Dott.ssa Anna Somma.

Il Tavolo, così come stabilito, avvia i lavori per la definizione di un piano di azione per la salvaguardia del patrimonio termale. Si ritiene che tale elaborazione possa essere improntata ai criteri della pianificazione strategica, stabilendo obiettivi da perseguire , azioni da porre in essere per il raggiungimento degli obiettivi, cronoprogramma e verifica dei risultati raggiunti, attraverso appositi indicatori di risultato, costi necessari.

Si provvede in prima istanza alla individuazione degli obiettivi prioritari da porre in essere, che vengono così di seguito elencati:

OBIETTIVO 1 **: Rinnovo concessioni termali;**

OBIETTIVO 2: **Progetti specifici finalizzati alla tutela delle sorgenti;**

OBIETTIVO 3: **Progetti di recupero di manufatti connessi alla presenza di sorgenti di acque minerali;**

OBIETTIVO 4: **Progetti di recupero ambientale con individuazione delle aree di tutela delle sorgenti (zone di tutela assoluta e relativa);**

OBIETTIVO 5: **Definizione dell'area di protezione del Bacino Imbrifero;**

OBIETTIVO 6: **Marchio di qualità Termale;**

OBIETTIVO 7: **Definizione rapporti tra Terme, SINT, Comune (L'ultimo atto Prodotto risale al 1972 e richiede di essere aggiornato, anche in vista del Bando per la privatizzazione) .**

Relativamente al primo obiettivo si provvede ad individuare le azioni necessarie alla sua realizzazione, come di seguito specificate:

OBIETTIVO 1 **: Rinnovo concessioni termali;**

AZIONE 1 : Verifica della scadenza delle concessioni, che risultano distinte in:

a) - Temporanee (2007)- Sorgenti stabiane e sorgenti esterne

b) – Perenni - Sorgenti Vanacore.

AZIONE 2 : Ricerca dei titoli di proprietà dei suoli su cui insistono le sorgenti;

AZIONE 3 : Trascrizione delle concessioni alla Conservatoria dei Registri Immobiliari (Napoli 2).

AZIONE 4 : Valutazione degli aspetti connessi alle sorgenti attualmente non utilizzate (Muraglione, Acqua Rossa).

Acqua Acidula (Sito sorgente, protezione utilizzo e sfruttamento, bonifica Locali, avvio delle analisi);

AZIONE 5 : Analisi delle sorgenti incluso quelle esterne;

AZIONE 6 : Atto di intenti relativamente alla conferma o meno delle concessioni delle Acque;

Data l'ora tarda i lavori vengono conclusi. Si stabilisce di effettuare incontri quindicinali, provvedendo altresì alle relative convocazioni.

Il prossimo incontro viene stabilito per il giorno 09.05.07.

Del che è verbale.

ALLEGATO 6

Città di Castellammare di Stabia

Settore IX
Ambiente Territorio e Risorse

TAVOLO TECNICO SORGENTI TERMALI

VERBALE DELL' INCONTRO del 09.05.07

L'anno duemilasette il giorno nove del mese di maggio, presso il Settore Ambiente si sono riuniti

per il Comune:
Arch. Lea Quintavalle, Dirigente del Settore Ambiente
Geom. Michele Fontanella, Responsabile Ufficio Acque e Tutela delle Sorgenti

Per l'ASL:
Dott. Giovanni Giordano

Per la SINT:
Dott.ssa Anna Somma.

Per differenti impegni sono assenti i rappresentanti di Terme di Stabia.

Il dott. Giordano e la Dott.ssa Somma portano all'attenzione del tavolo il nuovo disegno di legge, già approvato in Giunta Regionale, e da approvare in sede di Consiglio Regionale, ad oggetto: *"Disciplina della Ricerca ed Utilizzazione delle Acque Minerali e Termali, delle Risorse Geotermiche e delle Acque di Sorgente"*.

In considerazione dell'assenza delle Terme di Stabia, si rimanda il prosieguo dei lavori sul piano d'azione, già intrapreso nel precedente incontro, e si procede ad un'ampia discussione sul contenuto del disegno di legge, che si concorda debba essere approfondito dai partecipanti al tavolo tecnico, in relazione agli obiettivi che ci si prefigge di raggiungere.

Il testo del disegno di legge, disciplinando tutta la materia delle concessioni delle acque minerali e termali, costituisce un punto di riferimento per l'attività del tavolo tecnico, in relazione alle procedure che gli Uffici dovranno porre in essere per il rinnovo delle concessioni in scadenza, nonché per riordinare atti e procedure che da lunghi anni non hanno mai visto una definizione: a tal proposito occorre approfondire gli atti da approvare, per regolamentare i rapporti tra i vari soggetti coinvolti, anche in considerazione del processo di privatizzazione delle Terme di Stabia, che l'Amministrazione Comunale intende riproporre dopo il fallimento del precedente bando.

La Dott.ssa Somma evidenzia l'importanza del ruolo della SINT, che forse non è compreso appieno, tanto che da più parti se ne chiede addirittura la scioglimento, senza però valutare il ruolo fondamentale che la Società deve invece svolgere per la valorizzazione del patrimonio termale della città.

raccogliere tutti i riferimenti normativi necessari per
problematiche da affrontare.
concludere l'incontro del tavolo tecnico, che sarà
comunicazione a cura dell'Ufficio Tutela delle Acque.

ALLEGATO 7

Città di Castellammare di Stabia

Settore IX
Ambiente Territorio e Risorse

TAVOLO TECNICO SORGENTI TERMALI

VERBALE DELL' INCONTRO del 31.05.07

L'anno duemilasette il giorno trentuno del mese di maggio, presso il Settore Ambiente si sono riuniti

per il Comune:
Arch. Lea Quintavalle, Dirigente del Settore Ambiente
Geom. Michele Fontanella, Responsabile Ufficio Acque e Tutela delle Sorgenti
Geom. Aniello Lamberti, Responsabile Ufficio Igiene e Sanità

Per Terme di Stabia:
Dott. Michele Di Capua

Per la SINT
Dott.ssa Anna Somma.

Per l'ASL:
Dott. Giovanni Giordano

La Dott.ssa Somma introduce i lavori, ricollegandosi al contenuto del precedente incontro. In particolare si sofferma sulle definizioni di *stabilimento termale* e *parco termale,* secondo quanto indicato nella nuova normativa approvata dalla Regione. Consegna ai presenti copia di una relazione a Sua firma, da porre agli atti del tavolo tecnico, dove sono approfonditi i concetti di cui sopra, riassumendo il ruolo che ha avuto nel tempo la SINT , nonché quello che potrà svolgere in futuro per lo sviluppo della risorsa termale, come soggetto deputato alla salvaguardia della unicità del proprio patrimonio.

Evidenzia alcune problematiche connesse alla manutenzione della condotta che trasporta le acque dalle Antiche alle Nuove Terme e la necessità di effettuare verifiche a monte e a valle della stessa, per tenere sotto controllo le sorgenti le cui analisi non sempre danno esiti favorevoli. Vanno ben definiti i ruoli e le competenze in quanto al condotta è di proprietà della SINT, mentre la gestione è affidata a Terme di Stabia. Ciò ripropone la questione del ruolo della SINT, la necessità di approvare un nuovo Statuto, prevedendo una ricapitalizzazione della Società, che ha come proprio obiettivo la tutela della proprietà e quindi la salvaguardia del bene.

Il tavolo evidenzia che allo stato né la SINT, né le Terme hanno un titolo giuridico per lo sfruttamento delle acque minerali, in quanto la Convenzione SINT-COMUNE-TERME è scaduta dal lontano 1987 e mai rinnovata; occorre pertanto prima di

procedere alla sub-concessione rinnovare i rapporti tra i soggetti per una corretta gestione della risorsa termale.

I lavori si concludono con l'impegno dei presenti ad approfondire, ciascuno per quanto di competenza, il piano d'azione avviato nella riunione di aprile, integrando gli obiettivi già individuati con quello della realizzazione del Parco Termale, ai sensi della nuova normativa regionale.

Del che è verbale.

ALLEGATO 3

Città di Castellammare di Stabia

Settore IX
Ambiente Territorio e Risorse

TAVOLO TECNICO SORGENTI TERMALI

VERBALE DELL' INCONTRO del 06.11.07

L'anno duemilasette il giorno sei del mese di novembre, presso il Settore Ambiente si sono riuniti

per il Comune:
Arch. Lea Quintavalle, Dirigente del Settore Ambiente
Geom. Michele Fontanella, Responsabile Ufficio Acque e Tutela delle Sorgenti
Geom. Aniello Lamberti, Responsabile Ufficio Igiene e Sanità

Per Terme di Stabia:
Dott. Michele Di Capua
Geom. Alfonso Somma

Per la SINT
Dott.ssa Anna Somma.

Per l'ASL: il Dott. Giovanni Giordano ha comunicato l'impossibilità a partecipare per impegni sopraggiunti

La Dott.ssa Somma introduce i lavori, evidenziando la necessità di affrontare la questione dell'accatastamento dei beni. Attualmente è accatastato un unico opificio termale (D1), costituito da vari corpi per un'estensione di 44.000 mq. Occorre verificare la possibilità di un diverso classamento, recuperando spazi per il D2 come per l'Hotel delle Terme. I terreni invece risultano ancora nel catasto terreni. E' necessario riordinare tutta la questione catastale, eventualmente anche tramite incarico esterno, in considerazione della sua complessità, per cui si richiede una grossa esperienza in materia catastale. Risalendo alla Convenzione del '54 tra Cassa per il Mezzogiorno e Comune, precedente a quella del '72, la condotta e le sorgenti non risultano accatastate. Si desume che la condotta sia rimasta nella disponibilità della SINT. Sarebbe opportuno anche effettuare una ricerca presso l'Archivio Storico, richiedendo alla Dott.ssa Maria Di Maio di verificare l'esistenza di documentazione in merito.

Allo stato attuale aggiornare la situazione dei gruppi sorgentizi, anche in vista della procedura di privatizzazione, rappresenta una priorità, per cui occorre a breve affidare l'incarico per l'accatastamento dei gruppi sorgentizi e del riclassamento dei beni termali, ciò anche in funzione della procedura avviata per il rinnovo delle concessioni minerarie.

L'arch. Quintavalle ritiene che questa attività, da affidare in tempi brevi, potrebbe essere realizzata tramite progetto di produttività finalizzato o tramite affidamento

esterno, in considerazione della urgenza di provvedervi e della mole di lavoro in carico attualmente agli Uffici del Settore Ambiente. Per quanto concerne l'eventuale affidamento esterno si può verificare di utilizzare la somma ancora disponibile nel PEG sul Capitolo 1302/10 relativo a prestazioni di servizi, in quanto la somma di €. 27.000,00 del Cap. 1317 va utilizzata per i lavori prescritti dall'ASL per la sorgente dell'acqua Acidula esterna alle Terme.

A conclusione dei lavori del tavolo la Dott.ssa Somma consegna copia della documentazione da lei raccolta, da conservare agli atti e necessaria per il prosieguo delle attività, programmate e da programmare, in base al Piano d'azione avviato con il presente tavolo tecnico.

Del che è verbale.

Arch. Lea Quintavalle _____

Geom. Michele Fontanella _____

Geom. Aniello Lamberti _____

Dott. Michele Di Capua _____

Geom. Alfonso Somma _____

Dott.ssa Anna Somma. _____

ALLEGATO 9

Città di Castellammare di Stabia

Settore IX
Ambiente Territorio e Risorse

TAVOLO TECNICO SORGENTI TERMALI

VERBALE DELL' INCONTRO del 20.11.07

L'anno duemilasette il giorno venti del mese di novembre, presso il Settore Ambiente si sono riuniti

per il Comune:
Arch. Lea Quintavalle, Dirigente del Settore Ambiente
Geom. Michele Fontanella, Responsabile Ufficio Acque e Tutela delle Sorgenti
Geom. Aniello Lamberti, Responsabile Ufficio Igiene e Sanità

Per Terme di Stabia:
Dott. Michele Di Capua
Geom. Alfonso Somma

Per l'ASL:
Dott. Giovanni Giordano

La Dott.ssa Somma comunica la propria impossibilità a partecipare al tavolo per impegni sopraggiunti.
Introduce il Dott. Giordano che rappresenta la necessità di monitorare il prelievo dalle sorgenti e quindi di applicare i dispositivi (Conta-acqua), in particolare evidenzia che tutte le sorgenti esterne non sono monitorate. Poiché l'acqua Acidula non è riportata graficamente in allegato all'ultima concessione, essa è stata comunque oggetto sin dal 1935 di concessioni e rinnovi unitamente all'acqua Rossa (Decreto), Muraglione e Gruppo Stabiano . Con una relazione dell'ASL l'Acqua Rossa e quella del Muraglione erano state sospese in attesa di lavori di sistemazione e sanificazione delle rispettive sorgenti. Rimane la problematica dell'Acidula, che occorre perfezionare comunque in fase di rinnovo delle concessioni attualmente in atto. In merito all'Acidula va definito l'attuale utilizzo della sorgente e se può avere le caratteristiche della mescita pubblica; la stessa Acqua della Madonna non può essere considerata una mescita pubblica, in quanto trattasi di uno sbocco a mare. Un progetto di riqualificazione dell'area dell'Acidula potrebbe consentire la mescita pubblica dell'Acqua della Madonna e dell'Acidula. Occorrerebbe poi regolamentare la gestione della mescita attraverso un bando pubblico. L'attuale gestione si avvale di un titolo originario del '57 scaduto e mai rinnovato all'attuale gestore.
Il geom. Fontanella ribadisce, in merito alla questione dei rapporti tra SINT, Terme e Comune, che per procedere all'accatastamento occorre regolarizzare il contratto e definire i rapporti tra i soggetti interessati, provvedimento che deve vedere necessariamente il coinvolgimento dell'Avv. Cancelmo per gli aspetti legali e del dott.

Giordano per quelli relativi al Patrimonio. Evidenzia inoltre che per la complessità degli aspetti connessi alla trascrizione ed al perfezionamento degli atti catastali occorre il coinvolgimento di una specifica professionalità, esperta in materia catastale, non presente nel Settore, attualmente gravato da una considerevole mole di lavoro.

Il dott. Giordano rappresenta che per effettuare la trascrizione alla Conservatoria è necessario individuare la proprietà dell'area su cui insistono le sorgenti e che occorre definire l'area di protezione delle sorgenti ai sensi della vigente normativa

L'arch. Quintavalle condivide la necessità di approfondire il problema dell'individuazione dei fogli e delle particelle su cui insistono le sorgenti, evidenziando eventuali servitù dovute alla presenza di sorgenti in aree di proprietà privata.

Il geom. Fontanella condivide che l'esatta individuazione della proprietà è indispensabile per la definizione della trascrizione, pena l'impossibilità di procedere in tal senso.

Si concorda sulla opportunità di un coinvolgimento nei lavori del tavolo tecnico del dott. Giordano per gli aspetti connessi alle sue specifiche competenze, nonché di trasmettere al Sindaco ed agli Assessori , anzi all'intera Giunta, i verbali degli incontri tenutesi nel corso dell'anno.

Il Dott. Di Capua sottolinea che in vista della privatizzazione è necessario affrontare la problematica delle manutenzioni e programmare gli interventi a causa della criticità della situazione.

In considerazione dell'ora tarda si decide di sospendere i lavori e di aggiornarsi al prossimo incontro, previa apposita convocazione.

Del che è verbale.

Arch. Lea Quintavalle _____

Geom. Michele Fontanella _____

Geom. Aniello Lamberti _____

Dott. Michele Di Capua _____

Geom. Alfonso Somma _____

Dott Giovanni Giordano _____

ALLEGATO 10

Città di Castellammare di Stabia

Settore IX
Ambiente Territorio e Risorse

TAVOLO TECNICO SORGENTI TERMALI

VERBALE DELL' INCONTRO dell' 11.12.07

L'anno duemilasette il giorno undici del mese di dicembre, presso il Settore Ambiente si sono riuniti

per il Comune:
Arch. Lea Quintavalle, Dirigente del Settore Ambiente
Geom. Michele Fontanella, Responsabile Ufficio Acque e Tutela delle Sorgenti
Geom. Aniello Lamberti, Responsabile Ufficio Igiene e Sanità

Per Terme di Stabia:
Dott. Michele Di Capua
Geom. Alfonso Somma

Per la SINT
Dott.ssa Somma

Per l'ASL:
Dott. Giovanni Giordano

Oggetto della discussione è la tutela delle sorgenti nell'ambito della strumentazione urbanistica ed in relazione alla specificità delle esigenze della struttura termale.

La dott.ssa Somma ribadisce la necessità di elaborare un Piano attuativo per la tutela e la valorizzazione del patrimonio sorgentizio e del Polo termale, in conformità alle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale (Polo integrato).

L'arch. Quintavalle evidenzia che nell'ambito del vigente PRG è stata introdotta una norma di tutela (zona di tutela assoluta – 10 mt. dal raggio di captazione e zona di rispetto – 200 mt. di raggio) in recepimento della prescrizione dell'ASL, di cui al parere espresso sullo strumento urbanistico. Tale norma, in assenza di una specifica regolamentazione regionale, recepisce la norma nazionale, tuttavia l'assenza nell'ambito del piano di una cartografia specifica con l'ubicazione di tutte le sorgenti, comporta il rischio di vanificare la norma stessa, che per la sua conseguente astrattezza, quasi certamente viene ignorata nel rilascio del certificato di destinazione urbanistica e/o nell'esame dei progetti ricadenti in tali aree. Si ritiene pertanto indispensabile integrare quanto prima il PRG con tale cartografia, anche in variante al piano per rendere applicabile una norma, che nei fatti è solo annunciata, ma difficilmente applicata.

Il tavolo prende atto della ricognizione effettuata nel corso dei vari incontri sulla problematica del patrimonio termale e ritiene sostanzialmente di poter concludere il proprio lavoro, ravvisando la necessità di costituire un gruppo di lavoro ad hoc,

integrato con professionalità dei vari uffici (Ambiente, Patrimonio, Legale, Terme di Stabia, SINT), nonché con professionalità esterne per quelle problematiche specifiche di particolare complessità, al fine di addivenire alla realizzazione del Piano attuativo , indispensabile per risolvere le varie questioni sollevate, al fine di giungere alla costituzione del Polo integrato termale di Castellammare di Stabia , inteso come unico *Villaggio Termale – Cittadella della salute.*

Ritiene altresì che occorre informare l'Amministrazione Comunale del lavoro svolto, al fine di valutare anche le risorse necessarie da impiegare per il raggiungimento degli obiettivi annunciati. A tal proposito si dà mandato all'Arch. Quintavalle di elaborare un documento di sintesi sul lavoro svolto, quale atto conclusivo delle attività del tavolo tecnico.

Del che è verbale.

Arch. Lea Quintavalle _____

Geom. Michele Fontanella _____

Geom. Aniello Lamberti _____

Dott. Michele Di Capua _____

Geom. Alfonso Somma _____

Dott.ssa Anna Somma _____

Dott. Giovanni Giordano _____

ALLEGATO 11

LA S.I.N.T.

Premessa
Un complesso termale è un "unicum" di **"aree, edifici, opere, impianti ed attrezzature destinati o concorrenti alla erogazione di servizi o attività aventi scopi terapeutici termali ed all'erogazioni di servizi e attività integrative e/o complementari".**

La definizione di cui in precedenza è mutuata dalla premessa introduttiva al disegno di legge, recentemente approvato dalla Giunta Regionale Campania, riguardante la disciplina delle risorse termali da tutelare.

Essa enuncia in maniera puntuale le caratteristiche che le Terme devono possedere per essere definite tali, richiamando le peculiarità di uno **stabilimento termale, già individuato dalla vigente normativa: quale "luogo dove sono erogate cure termali, a ciò appositamente strutturato, in funzione dell'atto di concessione o sub concessione mineraria, relativo alla possibilità di utilizzare acque termali."**

Il suddetto impianto normativo integra inoltre il concetto di **"parco termale: quale insieme di aree esterne ed edifici, costituenti ambienti per soggiorni e attività all'aperto ed al coperto, incentrati soprattutto su più piscine, alimentate con acque minerali e termali di cui almeno una preferibilmente coperta, destinata ad idrochinesiterapie termali".**

Una prima considerazione può essere fatta rispetto alle definizioni di cui sopra, nel merito dello status di S.I.N.T, attraverso la quale l'IRI-(EAGAT) strutturò le Terme del Solaro nei lontani anni sessanta, con buona parte delle caratteristiche che la legge richiede ad uno stabilimento termale, dotandole di un parco idropinico nel quale avrebbero potuto ulteriormente svilupparsi le attività termali. Resta da definire chi abbia o debba avere la titolarietà della sub-concessione "mineraria" e prendere atto che il parco idropinico "senza piscine" non risponde al moderno concetto di parco termale.

L'intervento statale, intese anche separare la proprietà del complesso dalla gestione operativa delle Terme di Stabia, creando una società di gestione, controllata da Sint e Comune, affinché dalla conduzione operativa dovessero emergere soluzioni, proposte ed autonoma organizzazione delle Terme di Stabia, in grado di "sfruttare" la notevole infrastruttura a ciò appositamente costruita, in autonomia rispetto ai legittimi diritti ed al ruolo della società proprietaria della stessa, a cui restava affidato il complesso del Solaro.

LE TERME

La gestione di Terme nel suo problematico divenire, è stata costantemente "assistita" dai suoi azionisti Comune e SINT (anche nella fase in cui il Comune non aveva alcun diritto sulla proprietà immobiliare).

Per contro alla S.I.N.T. non assunse alcuna operatività in termini di impulso politico-aziendale per sviluppare autonomamente e nello stesso interesse di Terme, le potenzialità logistiche e strutturali dei beni posseduti, potenzialità che beninteso, avrebbero dovuto venir fuori soltanto nel pieno rispetto della loro specificità e destinazione. La gestione Eagat, rimase indifferente rispetto all'evoluzione imprenditoriale della gestione operativa.

Sarebbe, toccato all'Ente locale (nel 1998), a cui la proprietà fu poi trasferita, dover sostenere in SINT, una strategia volta a sostenere tale sviluppo.
Al centro di questo piano doveva esservi la valorizzazione della struttura, in chiave di termalismo evoluto, facendo finalmente coincidere un interesse "sempre considerato in conflitto" tra proprietà di Terme e gestione della risorsa, in quanto il processo avrebbe dovuto avere l'impulso sinergico delle due società e non la mera e passiva acquiescenza della proprietà ad iniziative poco accorte che non producevano gli effetti ipotizzati.

Lungi dal rappresentare una mera esercitazione di stile è questo il nodo da sciogliere, se si vuole comprendere a cosa doveva servire la S.I.N.T e quale utilità potrà dare se finalmente, l'azionista Comune vorrà dare concreta attuazione alla separazione tra proprietà e gestione, costruendo le necessarie sinergie e riconoscendo alla proprietà esigenze autonome e convergenti con la gestione, in quanto funzionali allo stesso rilancio del complesso.

IL PARCO, LA STRUTTURA NEL SUO COMPLESSO, IL FUTURO DELLA S.I.N.T.

La constatazione doverosa è che attualmente oltre 20.000 mt quadri coperti versano nel parco ed intorno allo stabilimento termale, in stato di abbandono o sono sottoutilizzati, in compenso tutte le opere murarie, esistenti in Terme (di cui non è dato sapere se abbiano o meno i requisiti di idoneità ed abitabilità), risultano iscritte in catasto come un unico opificio, avente una rendita catastale di oltre 200.0000 Euro su cui S.I.N.T. versa annualmente il tributo ICI.

La S.I.N.T., indipendentemente dal ruolo pro-attivo che dovrà assumere nei riguardi del prossimo tentativo di privatizzazione, dovrà, se vuole realizzare la propria

mission aziendale più efficacemente di quanto abbia fatto finora, essere **indirizzata** dall'Ente verso scelte coerenti e lungimiranti, e diventare "visibile" come **soggetto deputato alla salvaguardia della unicità del proprio patrimonio.** Diversamente, **la** società non avrà motivo di continuare ad esistere e questo per ragioni **molto diverse** dal suo bilancio e dalla spesa, occorrente per tenere in vita la sua **minimale struttura** societaria.

In funzione del suo possibile ruolo, la società proprietaria appare oggi, insieme allo stabilimento Termale di proprietà Comunale, (in fase di recupero funzionale), come soggetto deputato a rientrare nell'ambito di applicazione della prossima Legge regionale, che intende disciplinare: **la tutela del patrimonio indisponibile, costituito dai suoli interessati dalla ricerca, coltivazione ed utilizzazione del patrimonio di acque minerali naturali e termali, tali riconosciute o riconoscibili e delle sostanze ed energie associate, al fine di una loro tutela dall'inquinamento.**

Con i suoi 130.000 mt quadri di parco, nel cui ambito insistono costruzioni e corpi di fabbrica attrezzati e non, per oltre 40.000 mq, con il suo Hotel delle Terme, il Centro Congressi, e la conduttura sotteranea di circa 1,8 Km per il trasporto delle acque termali, la S.I.N.T. si configura, per la sua storia e per la natura pubblica della sua proprietà, come il soggetto istituzionale, che in forza dell'emananda legge regionale avrà titolo per occuparsi della valorizzazione della risorsa termale dell'area stabiana.

Sarà possibile, per i complessi termali di Stabia la rivendicazione di "patrimonio indisponibile", (in ambito della regione Campania).
Da ciò scaturiranno **obblighi istituzionali di tutela dall'inquinamento, protezione e conservazione del complesso dei beni e dei diritti di sub concessione delle acque con tutto quel che ne consegue.**
Ed anche il privato avrà la certezza del suo buon investimento se vorrà assumere la gestione, dei complessi termali.

Si tratterà in sostanza, di "proteggere", attraverso la SINT, beni patrimoniali assimilabili alla proprietà di "una rete", distinta e separata dall'attività produttiva che ad essa è collegabile, ottenendo che la struttura resti di proprietà pubblica, ancorché gestita da apposita società per azioni, alla quale sia concesso un ruolo più incisivo di quanto avvenuto finora, per la sua intrinseca valorizzazione.

La sola preoccupazione sarà in futuro di dover rientrare nell'impianto dell'art.113 del TUEL, in materia di concessioni e affidamento della gestione e nella normativa europea di riferimento.

Essa impone alle **società di proprietà pubblica per la gestione di servizi di rilevanza economica, il rispetto delle regole di libera concorrenza, richiedendo imprese che si confrontano con il mercato, distintamente dalle società che detengono la proprietà di reti e/o di beni indisponibili, chiamate alla**

salvaguardia del pubblico interesse, consistente nella tutela dei beni stessi, queste ultime possono restare di proprietà esclusiva dell'Ente pubblico senza sottostare al regime di libera concorrenza ma dovendo verificare la loro efficienza, efficacia ed economicità nel perseguire i propri fini di pubblico interesse ed impostate per "occuparsi della salvaguardia dei beni posseduti e/o affidati", che è scopo diverso dal raggiungimento del solo profitto economico. Ciò non esclude, anzi esalta la forma societaria di impresa "governata da un Ente Pubblico".

3. Per le aree di cui al comma 2, nell'ambito della pianificazione di bacino e della sua attuazione, sono adottate specifiche misure di tutela, secondo i criteri previsti nel Piano d'Azione Nazionale di cui alla delibera CIPE del 22 dicembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1999.

21. Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano

1. Su proposta delle autorità d'ambito, le regioni per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione.

2. Per gli approvvigionamenti diversi da quelli di cui al comma 1, le autorità competenti impartiscono, caso per caso, le prescrizioni necessarie per la conservazione, la tutela della risorsa e il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano.

3. Per la gestione delle aree di salvaguardia si applicano le disposizioni dell'art. 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e le disposizioni dell'art. 24 della stessa legge, anche per quanto riguarda eventuali indennizzi per le attività preesistenti.

4. La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni; essa deve avere un'estensione in caso di acque sotterranee e, ove possibile per le acque superficiali, di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e a infrastrutture di servizio.

5. La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivida in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
e) aree cimiteriali;
f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
g) apertura di pozzi a eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione e alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
h) gestioni di rifiuti;
i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
m) pozzi perdenti;
n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

6. Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 5, preesistenti, ove possibile e comunque a eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento: in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Le regioni e le province autonome disciplinano all'interno delle zone di rispetto le seguenti strutture o attività:

a) fognature;
b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
c) opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio;
d) le pratiche agronomiche e i contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 5.

7. In assenza dell'individuazione da parte della regione della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.

8. Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni delle regioni per assicurare la protezione del patrimonio idrico. In esse si possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agroforestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore.

9. Le regioni, al fine della protezione delle acque sotterranee, anche di quelle non ancora utilizzate per l'uso umano, individuano e disciplinano, all'interno delle zone di protezione, le seguenti aree:

a) aree di ricaduta della falda;
b) emergenze naturali e artificiali della falda;
c) zone di riserva.

Capo II - Tutela quantitativa della risorsa e risparmio idrico

22. Pianificazione del bacino idrico

1. La tutela quantitativa della risorsa concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità attraverso una pianificazione delle utilizzazioni delle acque volta ad evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile.

2. Nei piani di tutela sono adottate le misure volte ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico come definito dall'Autorità di bacino, nel rispetto delle priorità della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità, del minimo deflusso vitale, della capacità di ravvenamento della falda e delle destinazioni d'uso della risorsa compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative.

3. Le regioni definiscono sulla base delle linee guida di cui al comma 4 e dei criteri adottati dai comitati istituzionali delle autorità di bacino gli obblighi di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente, di restituzione, nonché gli obblighi e le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni all'Autorità concedente per il loro successivo inoltro alla regione e alle autorità di bacino competenti. Le autorità di bacino provvedano a trasmettere i dati in proprio possesso all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente secondo le modalità di cui all'articolo 3 comma 7

4. Il Ministro dei lavori pubblici provvede entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto a definire, di concerto con gli altri Ministri competenti e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale.

5. Salvo quanto previsto al comma 6, tutte le derivazioni di acqua comunque in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto sono regolate dall'autorità concedente mediante la previsione di rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici come previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera i), della legge 18 maggio 1989, n. 183 e dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

6. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 le autorità concedenti, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico provvedono, ove necessario, alla loro revisione, disponendo prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

6-bis. Nel provvedimento di concessione preferenziale, rilasciato ai sensi dell'articolo 4 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, sono previsti i rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici e le prescrizioni necessarie ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico.

23. Modifiche al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. Il secondo comma dell'articolo 7 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici approvato con

regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, è sostituito dal seguente: *(omissis)*

2. Il comma 1 dell'articolo 9 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, così come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, è sostituito dal seguente: *(omissis)*

3. L'articolo 12-bis del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, introdotto dall'articolo 5 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, è sostituito dal seguente: *(omissis)*

4. L'articolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è sostituito dal seguente: *(omissis)*

5. E' soppresso il secondo comma dell'articolo 54 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

6. Fatta salva la normativa transitoria di attuazione dell'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, per le derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica, in tutto o in parte abusivamente in atto, la sanzione di cui all'articolo 17, del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dal presente articolo, è ridotta a un quinto qualora sia presentata domanda in sanatoria entro il 31 dicembre 2000. Non sono soggetti a tale adempimento né al pagamento della sanzione coloro che abbiano presentato comunque domanda prima della data di entrata in vigore del presente decreto. La concessione in sanatoria è rilasciata nel rispetto della legislazione vigente e delle utenze regolarmente assentite. In pendenza del procedimento istruttorio della concessione in sanatoria, l'utilizzazione può proseguire, fermo restando l'obbligo del pagamento del canone per l'uso effettuato e il potere dell'autorità concedente di sospendere in qualsiasi momento l'utilizzazione qualora in contrasto con i diritti di terzi o con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità.

6-bis. I termini previsti dall'articolo 1, comma 4, del d.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238, per la presentazione delle domande di riconoscimento o di concessione preferenziale di cui all'articolo 4 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, e dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 290, per le denunce dei pozzi, sono prorogati al 31 dicembre 2007. In tali casi i canoni demaniali decorrono dal 10 agosto 1999.
(comma così modificato dall'articolo 52, comma 73, della legge n. 448 del 2001)
(termine da ultimo prorogato dall'articolo 2, comma 1, decreto-legge n. 300 del 2006)

7. Il primo comma dell'articolo 21 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dal comma 1 dell'articolo 29 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è sostituito dal seguente: *(omissis)*

8. Il comma 7 si applica anche alle concessioni di derivazione già rilasciate. Qualora alla scadenza di queste ultime, per effetto dello stesso comma 7, risulti anticipata rispetto a quella originariamente fissata nel provvedimento di concessione, le relative derivazioni possono continuare a essere esercitate sino alla data di scadenza originaria, purché venga presentata domanda entro il 31 dicembre 2000, fatta salva l'applicazione di quanto previsto all'articolo 22, e sempre che alla prosecuzione della derivazione non osti uno specifico motivo di interesse pubblico. Le piccole derivazioni a uso idroelettrico di pertinenza dell'Enel, per le quali risulti decorso il termine di 30 anni fissato dal comma 7, sono prorogate per ulteriori 30 anni a far data dall'entrata in vigore del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, previa presentazione della relativa domanda entro il 31 dicembre 2000. Le regioni, anche su richiesta o parere dell'ente gestore qualora la concessione ricada in area protetta, ove si verifichino la mancanza di presupposti di cui al comma 1 procedono, senza indennizzo, alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare ai fini di rendere compatibile il prelievo, ovvero alla revoca.

9. Dopo il terzo comma dell'articolo 21 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è inserito il seguente: *(omissis)*

9-bis. Fatta salva l'efficacia delle norme più restrittive tutto il territorio nazionale è assoggettato a tutela ai sensi dell'articolo 94 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775.

9-ter. Le regioni disciplinano i procedimenti di rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche nel rispetto delle direttive sulla gestione del demanio idrico emanate, entro il 30 settembre 2000, ai sensi dell'articolo 88, comma 1, lettera p) del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 su proposta del ministro dei lavori pubblici, nelle quali sono indicate anche le possibilità di libero utilizzo di acque superficiali scolanti su suoli o in fossi di canali di proprietà privata. Le regioni, sentite le autorità di bacino, disciplinano forme di regolazione dei prelievi delle acque sotterranee per usi domestici, come definiti dall'articolo 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, laddove sia necessario garantire l'equilibrio del bilancio idrico di cui all'articolo 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

9-quater. Il comma 2 dell'articolo 25 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, come modificato dall'articolo 28, comma 2, della

data tempestiva notizia delle integrazioni apportate al codice di buona pratica agricola di cui al comma 8, lettera a), nonche' degli interventi di formazione e informazione.

10. Al fine di garantire un generale livello di protezione delle acque e' raccomandata l'applicazione del codice di buona pratica agricola anche al di fuori delle zone vulnerabili.

ART. 93
(zone vulnerabili da prodotti fitosanitari e zone vulnerabili alla desertificazione)

1. Con le modalità previste dall'articolo 92, e sulla base delle indicazioni contenute nell'Allegato 7/B alla parte terza del presente decreto, le regioni identificano le aree vulnerabili da prodotti fitosanitari secondo i criteri di cui all'articolo 5, comma 21, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, allo scopo di proteggere le risorse idriche o altri comparti ambientali dall'inquinamento derivante dall'uso di prodotti fitosanitari.

2. Le regioni e le Autorità di bacino verificano la presenza nel territorio di competenza di aree soggette o minacciate da fenomeni di siccità, degrado del suolo e processi di desertificazione e le designano quali aree vulnerabili alla desertificazione.

3. Per le aree di cui al comma 2, nell'ambito della pianificazione di distretto e della sua attuazione, sono adottate specifiche misure di tutela, secondo i criteri previsti nel Piano d'azione nazionale di cui alla delibera CIPE del 22 dicembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1999.

ART. 94
(disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)

1. Su proposta delle Autorità d'ambito, le regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonche' per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonche', all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione.

2. Per gli approvvigionamenti diversi da quelli di cui al comma 1, le Autorità competenti impartiscono, caso per caso, le prescrizioni necessarie per la conservazione e la tutela della risorsa e per il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano.

3. La zona di tutela assoluta e' costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e dev'essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.

4. La zona di rispetto e' costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;

b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;

c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;

d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;

e) aree cimiteriali;

f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;

g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;

h) gestione di rifiuti;

i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;

l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;

m) pozzi perdenti;

n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

5. Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 4, preesistenti, ove possibile, e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni e le province autonome disciplinano, all'interno delle zone di rispetto, le seguenti strutture o attività:

a) fognature;

b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;

c) opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio;

d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 4.

6. In assenza dell'individuazione da parte delle regioni o delle province autonome della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.

7. Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni delle regioni o delle province autonome per assicurare la protezione del patrimonio idrico. In esse si possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agro-forestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore.

8. Ai fini della protezione delle acque sotterranee, anche di quelle non ancora utilizzate per l'uso umano, le regioni e le province autonome individuano e disciplinano, all'interno delle zone di protezione, le seguenti aree:

a) aree di ricarica della falda;

b) emergenze naturali ed artificiali della falda;

c) zone di riserva.

CAPO II

TUTELA QUANTITATIVA DELLA RISORSA E RISPARMIO IDRICO

ART. 95
(pianificazione del bilancio idrico)

1. La tutela quantitativa della risorsa concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità attraverso una pianificazione delle utilizzazioni delle acque volta ad evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile.

2. Nei piani di tutela sono adottate le misure volte ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico come definito dalle Autorità di bacino, nel rispetto delle priorità stabilite dalla normativa vigente e tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità, del minimo deflusso vitale, della capacità di ravvenamento della falda e delle destinazioni d'uso della risorsa compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, le regioni definiscono, sulla base delle linee guida adottate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' sulla base dei criteri già adottati dalle Autorità di bacino, gli obblighi di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente, di restituzione, nonche' gli obblighi e le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni dell'Autorità concedente per il loro successivo inoltro alla regione ed alle Autorità di bacino competenti. Le Autorità di bacino provvedono a trasmettere i dati in proprio possesso al Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo dell'Agen zia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) secondo le modalità di cui all'articolo 75, comma 6.

4. Salvo quanto previsto al comma 5, tutte le derivazioni di acqua comunque in atto alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto sono regolate dall'Autorità concedente mediante la previsione di rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici, come definito secondo i criteri adottati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con apposito decreto, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

5. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, le Autorità concedenti effettuano il censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico sulla base dei criteri adottati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; le medesime Autorità provvedono successivamente, ove necessario, alla revisione di tale censimento, disponendo prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

6. Nel provvedimento di concessione preferenziale, rilasciato ai sensi dell'articolo 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono contenute le prescrizioni relative ai rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici nonche' le prescrizioni necessarie ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico.

ART. 96
(modifiche al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775)

1. Il secondo comma dell'articolo 7 del testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e' sostituito dal seguente:

"Le domande di cui al primo comma relative sia alle grandi sia alle piccole derivazioni sono altresì trasmesse

alle Autorità di bacino territorialmente competenti che, entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di ricezione ove si tratti di domande relative a piccole derivazioni, comunicano il proprio parere vincolante al competente Ufficio Istruttore in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico, anche in attesa di approvazione del Piano anzidetto. Qualora le domande siano relative a grandi derivazioni, il termine per la comunicazione del suddetto parere e' elevato a novanta giorni dalla data di ricezione delle domande medesime. Decorsi i predetti termini senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nomina un Commissario "ad acta" che provvede entro i medesimi termini decorrenti dalla data della nomina.".

2. I commi 1 e 1-bis. dell'articolo 9 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono sostituiti dai seguenti: "1. Tra più domande concorrenti, completata l'istruttoria di cui agli articoli 7 e 8, e' preferita quella che da sola, o in connessione con altre utenze concesse o richieste, presenta la più razionale utilizzazione delle risorse idriche in relazione ai seguenti criteri:

a) l'attuale livello di soddisfacimento delle esigenze essenziali dei concorrenti anche da parte dei servizi pubblici di acquedotto o di irrigazione e la prioritaria destinazione delle risorse qualificate all'uso potabile;

b) le effettive possibilità di migliore utilizzo delle fonti in relazione all'uso;

c) le caratteristiche quantitative e qualitative del corpo idrico oggetto di prelievo;

d) la quantità e la qualità dell'acqua restituita rispetto a quella prelevata.

1-bis. E' preferita la domanda che, per lo stesso tipo di uso, garantisce la maggior restituzione d'acqua in rapporto agli obiettivi di qualità dei corpi idrici. In caso di più domande concorrenti per usi produttivi e' altresì preferita quella del richiedente che aderisce al sistema ISO 14001 ovvero al sistema di cui al regolamento (CEE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

1-ter. Per lo stesso tipo di uso e' preferita la domanda che garantisce che i minori prelievi richiesti siano integrati dai volumi idrici derivati da attività di recupero e di riciclo.".

3. L'articolo 12-bis del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e' sostituito dal seguente:

"Articolo 12-bis.

1. Il provvedimento di concessione e' rilasciato se:

a) non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato;

b) e' garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico;

c) non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane ovvero, pur sussistendo tali possibilità, il riutilizzo non risulta sostenibile sotto il profilo economico.

2. I volumi di acqua concessi sono altresì commisurati alle possibilità di risparmio, riutilizzo o riciclo delle risorse. Il disciplinare di concessione deve fissare, ove tecnicamente possibile, la quantità e le caratteristiche qualitative dell'acqua restituita. Analogamente, nei casi di prelievo da falda deve essere garantito l'equilibrio tra il prelievo e la capacità di ricarica dell'acquifero, anche al fine di evitare pericoli di intrusione di acque salate o inquinate, e quant'altro sia utile in funzione del controllo del miglior regime delle acque.

3. L'utilizzo di risorse prelevate da sorgenti o falde, o comunque riservate al consumo umano, può essere assentito per usi diversi da quello potabile se:

a) viene garantita la condizione di equilibrio del bilancio idrico per ogni singolo fabbisogno;

b) non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane, oppure, dove sussistano tali possibilità, il riutilizzo non risulta sostenibile sotto il profilo economico;

c) sussiste adeguata disponibilità delle risorse predette e vi e' una accertata carenza qualitativa e quantitativa di fonti alternative di approvvigionamento.

4. Nei casi di cui al comma 3, il canone di utenza per uso diverso da quello potabile e' triplicato. Sono escluse le concessioni ad uso idroelettrico i cui impianti sono posti in serie con gli impianti di acquedotto.".

4. L'articolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e' sostituito dal seguente:

"Articolo 17.

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 93 e dal comma 2, e' vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente.

2. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici e' libera e non richiede licenza o concessione di derivazione di acqua; la realizzazione dei relativi manufatti e' regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali.

3. Nel caso di violazione delle norme di cui al comma 1, l'Amministrazione competente dispone la cessazione dell'utenza abusiva ed il contravventore, fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, e' tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro. Nei casi di particolare tenuità si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.500 euro. Alla sanzione prevista dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. E' in ogni caso dovuta una somma pari ai canoni non corrisposti. L'autorità competente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie cautele, può eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale, purche' l'utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque.".

5. Il secondo comma dell'articolo 54 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, già abrogato dall'articolo 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, resta abrogato.

6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, per le derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in atto e' ammessa la presentazione di domanda di concessione in sanatoria entro il 30 giugno 2006 previo pagamento della sanzione di cui all'articolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, aumentata di un quinto. Successivamente a tale data, alle derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in atto si applica l'articolo 17, comma 3, del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775. La concessione in sanatoria e' rilasciata nel rispetto della legislazione vigente e delle utenze regolarmente assentite. In pendenza del procedimento istruttorio della concessione in sanatoria, l'utilizzazione può proseguire fermo restando l'obbligo del pagamento del canone per l'uso effettuato e il potere dell'autorità concedente di sospendere in qualsiasi momento l'utilizzazione qualora in contrasto con i diritti di terzi o con il raggiungimento o il mantenimento deg li obiettivi di qualità e dell'equilibrio del bilancio idrico. Restano comunque ferme le disposizioni di cui all'articolo 95, comma 5.

7. I termini entro i quali far valere, a pena di decadenza, ai sensi degli articoli 3 e 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il diritto al riconoscimento o alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica a norma dell'articolo 1, comma 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonche' per la presentazione delle denunce dei pozzi a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, sono prorogati al 30 giugno 2006. In tali casi i canoni demaniali decorrono dal 10 agosto 1999. Nel provvedimento di concessione preferenziale sono contenute le prescrizioni relative ai rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici e quelle prescrizioni necessarie ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico.

8. Il primo comma dell'articolo 21 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e' sostituito dal seguente:

"Tutte le concessioni di derivazione sono temporanee. La durata delle concessioni, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma, non può eccedere i trenta anni ovvero i quaranta per uso irriguo e per la piscicoltura, ad eccezione di quelle di grande derivazione idroelettrica, per le quali resta ferma la disciplina di cui all'articolo 12, commi 6, 7 e 8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.".

9. Dopo il terzo comma dell'articolo 21 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e' inserito il seguente:

"Le concessioni di derivazioni per uso irriguo devono tener conto delle tipologie delle colture in funzione della disponibilità della risorsa idrica, della quantità minima necessaria alla coltura stessa, prevedendo se necessario specifiche modalità di irrigazione; le stesse sono assentite o rinnovate solo qualora non risulti possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture consortili già operanti sul territorio.".

10. Fatta salva l'efficacia delle norme più restrittive, tutto il territorio nazionale e' assoggettato a tutela ai sensi dell'articolo 94 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

11. Le regioni disciplinano i procedimenti di rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche nel rispetto delle direttive sulla gestione del demanio idrico nelle quali sono indicate anche le possibilità di libero utilizzo di acque superficiali scolanti su suoli o in fossi di canali di proprietà privata. Le regioni, sentite le Autorità di bacino, disciplinano forme di regolazione dei prelievi delle acque sotterranee per gli usi domestici, come definiti dall'articolo 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, laddove sia necessario garantire l'equilibrio del bilancio idrico.

ART. 97
(acque minerali naturali e di sorgenti)

1. Le concessioni di utilizzazione delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente sono rilasciate tenuto conto delle esigenze di approvvigionamento e distribuzione delle acque potabili e delle previsioni del Piano di tutela di cui all'articolo 121.

ART. 98
(risparmio idrico)

1. Coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo, anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili.

2. Le regioni, sentite le Autorità di bacino, approvano specifiche norme sul risparmio idrico in agricoltura, basate sulla pianificazione degli usi, sulla corretta individuazione dei fabbisogni nel settore, e sui controlli degli effettivi emungimenti.

ART. 99
(riutilizzo dell'acqua)

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, sentiti i Ministri delle politiche agricole e forestali, della salute e delle attività produttive, detta le norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue.

2. Le regioni, nel rispetto dei principi della legislazione statale, e sentita l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, adottano norme e misure volte a favorire il riciclo dell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate.

CAPO III

a) i canoni di concessione per le derivazioni delle acque pubbliche tengono conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa connessi all'utilizzo dell'acqua;

b) le tariffe dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua, quali quelli civile, industriale e agricolo, contribuiscono adeguatamente al recupero dei costi sulla base dell'analisi economica effettuata secondo l'Allegato 10 alla parte terza del presente decreto.

3. Nei Piani di tutela di cui all'articolo 121 sono riportate le fasi previste per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 necessarie al raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui alla parte terza del presente decreto.

ART. 120
(rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici)

1. Le regioni elaborano ed attuano programmi per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee all'interno di ciascun bacino idrografico.

2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati in conformità alle indicazioni di cui all'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto. Tali programmi devono essere integrati con quelli già esistenti per gli obiettivi a specifica destinazione stabiliti in conformità all'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto, nonche' con quelli delle acque inserite nel registro delle aree protette. Le risultanze delle attività di cui al comma 1 sono trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT).

3. Al fine di evitare sovrapposizioni e di garantire il flusso delle informazioni raccolte e la loro compatibilità con il Sistema informativo nazionale dell'ambiente (SINA), le regioni possono promuovere, nell'esercizio delle rispettive competenze, accordi di programma con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, le province, le Autorità d'ambito, i consorzi di bonifica e di irrigazione e gli altri enti pubblici interessati. Nei programmi devono essere definite altresì le modalità di standardizzazione dei dati e di interscambio delle informazioni.

ART. 121
(piani di tutela delle acque)

1. Il Piano di tutela delle acque costituisce uno specifico piano di settore ed e' articolato secondo i contenuti elencati nel presente articolo, nonche' secondo le specifiche indicate nella parte B dell'Allegato 4 alla parte terza del presente decreto.

2. Entro il 31 dicembre 2006 le Autorità di bacino, nel contesto delle attività di pianificazione o mediante appositi atti di indirizzo e coordinamento, sentite le province e le Autorità d'ambito, definiscono gli obiettivi su scala di distretto cui devono attenersi i piani di tutela delle acque, nonche' le priorità degli interventi. Entro il 31 dicembre 2007, le regioni, sentite le province e previa adozione delle eventuali misure di salvaguardia, adottano il Piano di tutela delle acque e lo trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nonche' alle competenti Autorità di bacino, per le verifiche di competenza.

3. Il Piano di tutela contiene, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui alla parte terza del presente decreto, le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.

4. Per le finalità di cui al comma 1 il Piano di tutela contiene in particolare:

a) i risultati dell'attività conoscitiva;

b) l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;

c) l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento;

d) le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;

e) l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità;

f) il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti;

g) gli interventi di bonifica dei corpi idrici;

h) l'analisi economica di cui all'Allegato 10 alla parte terza del presente decreto e le misure previste al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 119 concernenti il recupero dei costi dei servizi idrici;

i) le risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

5. Entro centoventi giorni dalla trasmissione del Piano di tutela le Autorità di bacino verificano la conformità del piano agli atti di pianificazione o agli atti di indirizzo e coordinamento di cui al comma 2, esprimendo parere vincolante. Il Piano di tutela e' approvato dalle regioni entro i successivi sei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2008. Le successive revisioni e gli aggiornamenti devono essere effettuati ogni sei anni.

ART. 122
(informazione e consultazione pubblica)

1. Le regioni promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'attuazione della parte terza del presente decreto, in particolare all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei Piani di tutela. Su richiesta motivata, le regioni autorizzano l'accesso ai documenti di riferimento e alle informazioni in base ai quali e' stato elaborato il progetto del Piano di tutela. Le regioni provvedono affinche', per il territorio di competenza ricadente nel distretto idrografico di appartenenza, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni da parte del pubblico:

a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del Piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui il Piano si riferisce;

b) una valutazione globale provvisoria dei problemi prioritari per la gestione delle acque nell'ambito del bacino idrografico di appartenenza, almeno due anni prima dell'inizio del periodo cui il Piano si riferisce;

c) copia del progetto del Piano di tutela, almeno un anno prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce.

2. Per garantire l'attiva partecipazione e la consultazione, le regioni concedono un periodo minimo di sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte sui documenti di cui al comma 1.

3. I commi 1 e 2 si applicano anche agli aggiornamenti dei Piani di tutela.

Art. 123
(trasmissione delle informazioni e delle relazioni)

1. Contestualmente alla pubblicazione dei Piani di tutela le regioni trasmettono copia di detti piani e di tutti gli aggiornamenti successivi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio al fine del successivo inoltro alla Commissione europea.

2. Le regioni trasmettono al medesimo Ministero per il successivo inoltro alla Commissione europea, anche sulla base delle informazioni dettate, in materia di modalità di trasmissione delle informazioni sullo stato di qualità de

ALLEGATO 14

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI DEGLI ENTI SOVRAORDINATI

La disciplina disposta dal presente strumento urbanistico generale resta in ogni caso subordinata, per le parti contrastanti, alla disciplina urbanistica territoriale sovraordinata disposta ed approvata dagli enti competenti, nonché alle specifiche disposizioni del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico approvato dall'Autorità di Bacino del Sarno.

Art. 2
DISPOSIZIONI PER LE ZONE DI TUTELA NATURALE

Nell'area di tutela naturale individuata nelle zone territoriali 1b del PUT, così come recepite nella tavola della zonizzazione del presente strumento urbanistico, sono vietati gli interventi che determinano alterazione dello stato attuale dei luoghi che precludono la nuova edificazione, sia pubblica che privata, e la compatibilità delle utilizzazioni nelle predette zone resta intesa riferita allo stato, anche edilizio, esistente.

Art. 3
ABUSI EDILIZI

Le disposizioni del presente strumento urbanistico non comportano la conseguente sanatoria delle opere abusivamente realizzate sul territorio comunale.

Art. 5
NORMA INTRODOTTA IN RECEPIMENTO PARERE A.S.L.
(prot. 321/00 del 21/11/2002)

1)- Gli interventi consentiti nelle zone D1(7), D3(6), in area ASI D2 (7), devono essere progettati in maniera da prevedere "ogni sistema utile all'abbattimento di potenziale inquinamento dell'area, acqua, suolo ed in materia di rifiuti e rumori nell'ambiente esterno".
2)- Gli interventi ricadenti in zona F4(1-B), F4(4), F4(6), F4(7), devono essere realizzati nel rispetto delle norme in materia di edilizia scolastica.
3)- Gli interventi ricadenti nelle zone F5(A), F5 (1-B), F5(2), F5(4), F5(6)*, F5(7), F6(7), F7(2), F7(6), F7(7), F8(7), devono essere realizzati nel rispetto delle leggi in materia commerciale e sanitaria.

Art. 6
NORMA INTRODOTTA IN RECEPIMENTO PARERE A.S.L.
(prot. 321/00 del 21/11/2002)

ZONA F10** - ZONA INEDIFICABILE DI RISPETTO PER L'AREA SORGIVA IDROMINERALE E DEI POZZI ASSERVITI ALL'ACQUEDOTTO (art. 21 – comma 4 D.Lgs. 11.05.1999 n. 152).
Tale zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa deve avere una estensione in caso di acque sotterranee e, ove possibile per le acque superficiali, di almeno 10 metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.
Gli adempimenti regionali scaturenti dall'applicazione del D.Lgs.vo n. 152/99, si intenderanno qui automaticamente recepiti all'atto della loro introduzione.
Nelle more dell'individuazione da parte della Regione dell'ampiezza delle zone di rispetto circostanti le zone di tutela assoluta, di cui alla presente norma, valgono le norme di cui all'art. 21 comma 7 (mt. 200 di raggio), nonchè il divieto dello svolgimento di attività così come indicate al comma 5 del medesimo art. 21.

9ª SOTTORI

COPIA SEGRETERIA
GEOM. FONTANELLA

ALLEGATO 15

CITTÀ DI CASTELLAMMARE DI STABIA

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE N. 95

Prot. N° / del /

COPIA di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE (I.E.)

OGGETTO: RICHIESTA DI RINNOVO DELLA CONCESSIONE AL COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA C/O REGIONE CAMPANIA DELLO SFRUTTAMENTO DELLE CONCESSIONI DI ACQUE TERMO-MINERALI "ACQUA DEL MURAGLIONE-TERME DI STABIAE-ACQUA ROSSA E ACQUA ACIDULA.

L'anno **DUEMILASETTE** e questo giorno **VENTIDUE** del mese di **GIUGNO** nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza il Sig. **Salvatore VOZZA** nella sua qualità di **SINDACO** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.

		Presente	Assente
1) VOZZA SALVATORE	SINDACO	X	
2) PISCIOTTA PAOLO	VICE SINDACO	X	
3) PARMENDOLA MARIA	ASSESSORE		X
4) APUZZO MAURIZIO	ASSESSORE	X	
5) LONGOBARDI RAFFAELE	ASSESSORE	X	
6) MORMONE ANNA PAOLA	ASSESSORE		X
7) de ANGELIS MASSIMO	ASSESSORE		X
8) CUOMO ROSARIO	ASSESSORE	X	
9) COSTAGLIOLA MICHELE	ASSESSORE		X
10) BARILE GIOVANNI	ASSESSORE	X	
11) CORRADO NICOLA	ASSESSORE	X	
	TOTALE	7	4

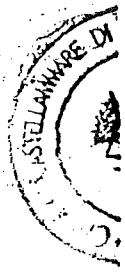
ssiste e verbalizza il Segretario Generale Dott. NICOLA LAUDISIO.

IL PRESIDENTE

statato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in getto.

OMISSIS


CITTÀ DI CASTELLAMMARE DI STABIA


CASTELLAMMARE DI

CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA

Provincia di Napoli

SETTORE IX – AMBIENTE TERRITORIO E RISORSE

SERVIZIO DEMANIO E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO ACQUA E TUTELA DELLE SORGENTI

Oggetto: Richiesta di rinnovo della concessione al Comune di Castellammare di Stabia presso Regione Campania dello sfruttamento delle concessione di acque termo- minerali "Acqua del Muraglione – Terme Stabiane – Acqua Rossa e Acqua Acidula".

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Il Comune di Castellammare di Stabia è titolare della concessione allo sfruttamento delle sorgenti di acque termo-minerali " **Acqua del Muraglione – Terme Stabiane – Acqua Rossa e Acqua Acidula"**, giusto Decreto del Ministero per le corporazioni del 29/09/1937 registrato alla Corte dei Conti in data 13/10/1937.

In data 25/02/2004 con Decreto Dirigenziale n° 1 la Giunta Regionale della Campania ha rinnovato fino a tutto il 26/09/2007 la predetta concessione.

Per quanto sopra si propone di provvedere all'inoltro dell'istanza di rinnovo di concessione alla Giunta Regionale della Campania Area Generale di Collegamento Sviluppo – Settore Acque Minerali con invio di richiesta a firma del sig. Sindaco.

Sede lì 17/05/2007

L'Istruttore Direttivo
(geom. Michele Fontanella)

CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA

Provincia di Napoli

SETTORE IX – AMBIENTE TERRITORIO E RISORSE

SERVIZIO DEMANIO E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO ACQUA E TUTELA DELLE SORGENTI

Oggetto: Richiesta di rinnovo della concessione al Comune di Castellammare di Stabia presso Regione Campania dello sfruttamento delle concessione di acque termo- minerali "Acqua del Muraglione – Terme Stabiane – Acqua Rossa e Acqua Acidula".

IL DIRIGENTE SETTORE IX –AMBIENTE TERRITORIO E RISORSE,

letta la relazione istruttoria che precede resa dal Responsabile dell'Ufficio geom. Michele Fontanella, in data 17/05/2007;
rilevato che la richiesta di rinnovo concessione è necessaria e non rinviabile;

PROPONE

- DI APPROVARE la richiesta di rinnovo delle concessione per lo sfruttamento delle acque minerali denominate "Acqua del Muraglione – Terme Stabiane – Acqua Rossa e Acqua Acidula", secondo il modello allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

- DI DARE MANDATO al Dirigente del Settore di provvedere all'adozione degli atti consequenziali;

- DI NOMINARE il Responsabile del Procedimento il Dirigente del Settore.

Il presente provvedimento non comporta impegni di spesa fatto salvo gli eventuali oneri che saranno precisati dalla Regione Campania ed oggetto di successivi atti di gestione.

Addì 05.06.07

IL DIRIGENTE SETTORE. IX
(arch. Lea Quintavalle)

CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA

Provincia di Napoli

SETTORE IX – AMBIENTE TERRITORIO E RISORSE

SERVIZIO DEMANIO E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO ACQUA E TUTELA DELLE SORGENTI

Oggetto: Richiesta di rinnovo della concessione al Comune di Castellammare di Stabia presso Regione Campania dello sfruttamento delle concessione di acque termo- minerali "Acqua del Muraglione – Terme Stabiane – Acqua Rossa e Acqua Acidula".

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

Il Responsabile del Procedimento, dichiara che la seguente proposta di deliberazione è conforme alle norme ed alle regole tecniche vigenti che disciplinano la specifica materia e che sono state eseguite tutte le relative specifiche procedure previste, per cui attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza della proposta di deliberazione ai fini della espressione del parere di regolarità tecnica, art. 49 comma 1 D. Lgs. n. 267/2000.

Addì 05.06.07

Il Responsabile del Procedimento
(arch. Lea Quintavalle)

~~Il Dirigente del Settore IX - Ambiente Territorio e Risorse, vista l'attestazione~~ resa dal Responsabile del Procedimento in data 05.06.07 sulla regolarità del procedimento svolto, sulla correttezza della seguente proposta di deliberazione, sulla conformità alle norme e regole tecniche che disciplinano la specifica materia ed sull'osservanza di tutte le relative specifiche procedure, esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D. Lgs. N. 267/2000, parere favorevole sulla suddetta proposta di deliberazione.

Addì 05.06.07

IL DIRIGENTE SETTORE IX.
(arch. Lea Quintavalle)

Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 D./Lgs n. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

Si attesta, altresì, la relativa copertura finanziaria della spesa.
Addì

IL RAGIONIERE CAPO

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la relazione istruttoria che precede;

Vista la ante scritta proposta del Dirigente Settore IX –Ambiente Territorio e Risorse;

Visti i pareri che, espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000, apposti in calce alla predetta proposta di provvedimento deliberativo, la corredano quale parte integrante e sostanziale;

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

PRENDERE ATTO E FAR PROPRIA la relazione istruttoria, redatta del Responsabile dell'Ufficio;

APPROVARE la richiesta di rinnovo concessione per lo sfruttamento delle acque minerali denominate " Acqua del Muraglione – Terme Stabiane – Acqua Rossa e Acqua Acidula", secondo il modello allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale.

DI DARE MANDATO al Dirigente del Settore di provvedere all'adozione degli atti consequenziali;

DI NOMINARE il Responsabile del Procedimento il Dirigente IX Settore acrh. Lea Quintavalle;

DARE alla presente IMMEDIATA ESECUTIVITA', ai sensi dell'art. 134, 4° Comma del D. Lgs. 267/2000.

Mod. 02

La domanda, in regola con le norme sul bollo, dovrà essere prodotta in un originale + due copie semplici, unitamente alla documentazione allegata.

Alla Giunta Regionale della Campania
Settore Ricerca eValorizzazione di Cave,
Torbiere, Acque Minerali e Termali.
Centro Direzionale Is. A/6
80143 - NAPOLI

Il Sottoscritto _____, nato a _____ il __/__/__, residente in _____ alla Via _____, nella qualità di legale rappresentante della società _____, con sede _____ cod. fisc. _____, titolare della concessione di acque-termo minerali denominata "_____" in Comune di _____ con scadenza al _____, giusto Decreto_____ n° ____ del _____, le cui strutture utilizzative risultano conformi ai criteri di cui alla Decreto Dirigenziale n° 1268/93, pubblicata sul B.U.R.C. n° 39 in data 01/09/03 e successive modifiche ed integrazioni CHIEDE

il rinnovo decennale della concessione suddetta.

Si allega a tal fine:

1. Copia <u>conforme o originale</u> degli accertamenti completi fisici, chimico-fisici, microbiologici dell'acqua termo-minerale corredati dei rispettivi verbali di prelievo (in duplice copia), recenti da trasmettere, da parte dello scrivente Settore all'ASL di competenza per il parere di cui al punto 6. del D.D. n° 1268 del 4 agosto 2003;
2. Documentazione dimostrativa della disponibilità delle strutture utilizzative;
3. Relazione tecnico descrittiva a consuntivo relativa alle strutture utilizzative, alle opere di captazione, ed alle utilizzazioni energetiche, corredata da:
   - planimetria generale, in scala adeguata, da cui si rilevi la configurazione aziendale;
   - elaborato grafico descrittivo dei locali e delle dotazioni costituenti il reparto "TERME", delle fangaie e loro ubicazione, in scala adeguata;
   - stralcio planimetrico catastale riportante l'area in concessione con indicazione, denominazione produttiva di tutti i pozzi esistenti;
4. Schede tecniche relative alle caratteristiche del pozzi con prova di portata;
5. Relazione tecnico programmatica di sfruttamento della concessione relativa alla futura vigenza con indicazione dei mezzi finanziari;
6. Planimetria catastale in scala 1:500 sulla quale devono essere indicate le opere pubbliche e/o private esistenti nel raggio di 100 mt. dal pozzo oggetto della richiesta al fine di determinarne la distanza dalle opere indicate negli artt. 62 e 63 del D.P.R. 09/04/1959 n°128; Nell'ipotesi in cui risultano verificate distanze inferiori a quelle previste dai citati articoli, deve essere esibita anche una specifica relazione firmata da un tecnico iscritto all'Albo Professionale, da cui si evinca chiaramente che la perforazione del pozzo e/o la coltivazione delle acque termo-minerali o delle acque calde sotterranee non arreca danno alla stabilità ed alla sicurezza delle opere così come individuate nella planimetria catastale esibita.
7. Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese con annotazione antimafia;
8. Copia nota di trascrizione ultimo decreto di rilascio e/o rinnovo;
9. Attestazione di pagamento diritto proporzionale anno;
10. Dimostrazione adempimenti relativi al D.L.vo n° 624/96 (DSS) ed art. 24 DPR 128/954 (denuncia d'esercizio);
11. Copia dell'autorizzazione sindacale rilasciata ai sensi della L.R. n° 13/85 e/o copia autorizzazione allo scarico acque termali in caso di sola balneazione in piscina;

Le relazioni a contenuto tecnico e gli elaborati relativi devono essere redatti da tecnico abilitato nell'ambito delle specifiche competenze professionali (in duplice copia) e devono essere controfirmati dal richiedente.

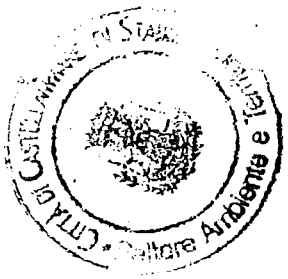
data.....

Firma


CAPITANERIA DI PORTO
CITTÀ DI CASTELLAMMARE DI STABIA


CAPITANERIA DI PORTO
CASTELLAMMARE DI


Settore Ambiente


Settore Ambiente e Tutela

Firmati all'originale.

IL PRESIDENTE **IL SEGRETARIO GENERALE**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune, come attestato dal Messo Comunale, con inizio dalla data odierna e per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 28 GIU. 2007

IL MESSO COMUNALE

- Si dà atto che la stessa è dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgss. 18 agosto 2000, n. 267.
- Si dà atto che la stessa diverrà esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

IL SEGRETARIO GENERALE

Si attesta che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari in data _____con nota prot. n._____ ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE

Il presente provvedimento viene assegnato a :

.....

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale.

28 GIU. 2007

IL SEGRETARIO GENERALE

Area 12 Settore 03

ALLEGATO 16

Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Sviluppo Attività Settore Secondario
Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere,
Acque minerali e Termali

Centro Direzionale, Isola A/6 - 80143 – Napoli

Città di Castellammare di Stab

Prot. Entrata del 05/10/2007
nr. 0059447/ ecologia
Classifica: XII.XII

RACCOMANDATA A/R

Al Signor Sindaco del Comune di
CASTELLAMMARE di Stabia
NAPOLI

Oggetto: rinnovo delle concessioni di acque termo-minerali " Acqua del Muraglione"-"Terme Stabiane-Acqua Rossa e Acidula".

Con riferimento alla istanza in oggetto, ai fini istruttori si invita a far pervenire, in via preliminare, la seguente documentazione:

1. Copia conforme o originale degli accertamenti completi fisici, chimico-fisici, microbiologici dell'acqua termo-minerale corredati dei rispettivi verbali di prelievo (in duplice copia), recenti da trasmettere, da parte dello scrivente Settore all'ASL di competenza per il parere di cui al punto 6. del D.D. n° 1268 del 4 agosto 2003;
2. Marca da Bollo;
3. Relazione tecnico descrittiva a consuntivo relativa alle strutture utilizzative, alle opere di captazione, corredata da:
   - planimetria generale, in scala adeguata, da cui si rilevi la configurazione aziendale;
   - stralcio planimetrico catastale riportante l'area in concessione con indicazione, denominazione produttiva di tutti i pozzi esistenti;
   - elaborato grafico descrittivo dei locali e delle dotazioni costituenti il reparto "TERME", delle fangaie e loro ubicazione, in scala adeguata;
4. Relazione tecnico programmatica di sfruttamento della concessione relativa alla futura vigenza con indicazione dei mezzi finanziari;
5. Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese con annotazione antimafia;
6. copia nota di trascrizione decreto n° 01 del 25/02/2004;
7. Dimostrazione adempimenti relativi al D.L.vo n° 624/96 (DSS) ed art. 24 DPR 128/954 (denuncia d'esercizio);
8. Copia dell'autorizzazione sindacale rilasciata ai sensi della L.R. n° 13/85 e/o copia autorizzazione allo scarico acque termali in caso di sola balneazione in piscina.

Le relazioni a contenuto tecnico e gli elaborati relativi devono essere redatti da tecnico abilitato nell'ambito delle specifiche competenze professionali (in duplice copia) e devono essere controfirmati dal richiedente.

In attesa dell'inoltro della documentazione di cui sopra entro il termine di gg. 60, l'istruttoria della pratica è da ritenersi sospesa.

mr

Il Dirigente del Servizio
Antonio Diplomatico

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2007. 0821402 del 01/10/2007 ore 13,01
Dest.: SINDACO DI CASTELLAMMARE DI STABIA
Fascicolo : 2007.XLIII/1/1.3

09 OTT. 2007 Geom. Fontanella

RIGENTE DEL SETTORE
Dr. Ruggero BURTOCCI

CITTA' D

CONC

\cqua Rossa e Acidula"

)ne" - ha=0.20.50

Committente:

Città di Caste Vanacore" - ha=0.13.00

TAVOLA:

1

Dicembre 2003

Per copia conforme all'originale composto di n.2 fogli
Il Dirigente del Servizio 03
del Settore 03
Vincenzo Parascandolo

LEGENDA SORGENTI

1a - Media 1
1b - Media 2
1c - Media
2a - Ferrata 1
2b - Ferrata 2
3a - Solfurea 1
3b - Solfurea 2
4 - Stabia
5a - S. Vincenzo 1
5b - S. Vincenzo 2
6a - Pozzillo 1
6b - Pozzillo 2
7a - Solfurea/Ferrata 1
7b - Solfurea/Ferrata 2
8a - Magnesiaca 1
8b - Magnesiaca 2
9 - Acidula
10a - Muraglione 1
10b - Muraglione 2
11 - Carbonica
12 - Acqua della madonna

- Sorgente

- Quota falda s.l.m.

